SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. **38.**

Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'articolo 25, recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 1606/2002;

Vista le sezione IX del capo V del titolo V del libro V del codice civile;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE, in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Principi contabili internazionali

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per «principi contabili internazionali» si intendono i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a:

a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);

b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d);

c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993;

d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);

f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato;

g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Art. 3.

Bilancio consolidato

1. Le società di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

2. Le società di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

3. La scelta effettuata in esercizio della facoltà prevista dal comma 2 non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

Art. 4.

Bilancio di esercizio

1. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.

2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

3. Le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.

4. Le società di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

5. Le società di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che esercitano la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2, e le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

6. Le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.

7. La scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai commi 4, 5 e 6 non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

Art. 5.

Redazione del bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali

1. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non è applicata. Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

2. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali sono redatti in euro, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 6.

Distribuzione di utili e riserve

1. Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire:

a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (*fair value*) o del patrimonio netto;

b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (*fair value*) di strumenti finanziari e attività.

2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione.

4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-*bis*, primo comma, 2432, 2478-*bis,* quarto comma, del codice civile.

5. La riserva di cui al comma 2 può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso essa è reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

6. Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del bilancio.

Art. 7.

Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali

1. Alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali valutate al valore equo (*fair value*) in contropartita del patrimonio netto hanno il regime di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

3. Il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura è imputato alle riserve disponibili di utili.

4. L'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento è imputato alle riserve disponibili di utili.

5. L'incremento patrimoniale dovuto all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali è imputato alle riserve disponibili di utili.

6. L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (*fair value*) quale sostituto del costo è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

7. Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 è imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio.

Art. 8.

Patrimoni destinati

1. Se il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai sensi del presente decreto, in conformità ai principi contabili internazionali, ad essi è allegato, per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-*bis,* primo comma, lettera a), del codice civile, un separato rendiconto redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

Art. 9.

Poteri delle autorità

1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali.

2. I poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui agli articoli 6, comma 1, e 83 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono esercitati, per le società di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa predispone gli schemi di bilancio per le società di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 10.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera e), le parole «operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V e V-*bis*»;

b) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-*bis*) la banca, non ricompresa in un gruppo bancario, che controlla altre imprese;».

Art. 11.

Disposizioni tributarie

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 83, comma 1, dopo le parole: «d'imposta,», sono inserite le seguenti: «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio»;

b) nell'articolo 102, comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.»;

c) nell'articolo 108, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.»;

d) nell'articolo 109, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali.»;

2) nella lettera b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.»;

e) all'articolo 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera b), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.»;

3) il comma 4 è abrogato;

f) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Art. 112 *(Operazioni fuori bilancio)*. — 1. Si considerano operazioni "fuori bilancio":

a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;

b) i contratti derivati con titolo sottostante;

c) i contratti derivati su valute;

d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.

2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni «fuori bilancio» in corso alla data di chiusura dell'esercizio.

3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94;

c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.

4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi

componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.

5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.

6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o passività in bilancio o "fuori bilancio".».

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, per le società che adottano i principi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento, nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita.

Art. 12.

Determinazione dell'Irap

1. I soggetti che adottano i principi contabili internazionali, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al secondo periodo, determinano il valore della produzione netta ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta regionale sulla produzione di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, assumendo i componenti positivi e negativi sulla base degli schemi di bilancio adottati in assenza dei predetti principi contabili internazionali. Nel rispetto dei vincoli dell'invarianza di gettito con riguardo a ciascuna delle categorie di contribuenti assoggettati all'imposta di cui allo stesso decreto n. 446 del 1997, con decreto regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata la determinazione del valore della produzione sulla base dei nuovi schemi di bilancio adottati in applicazione dei principi contabili internazionali.

2. Nell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi.».

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali.

2. Le società che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione.

3. Le società che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione di cui all'articolo 93 del citato testo unico, passando dal criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti, possono per tali commesse continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano su opzione del contribuente, da esercitare nella dichiarazione dei redditi; detta opzione non è revocabile.

5. Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti.

6. L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui redditi, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi.

7. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti alla prima applicazione dei principi contabili internazionali per quelle imprese che, in tutto o in parte, abbiano redatto conformemente ad essi le relative dichiarazioni; restano salvi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti definitivi.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento (CE) n. 1606/2002 è pubblicato in GUCE n. L. 243 dell'11 settembre 2002.

— L'art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306: (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2003), così recita:

«Art. 25 *(Opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie o del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'art. 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'art. 1, comna 4, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e criteri direttivi appresso indicati:

a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società quotate, salvo quanto previsto alla lettera *e)*;

b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera *e)*;

c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;

d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese incluse nell'àmbito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse nell'àmbito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;

f) facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell'àmbito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile;

g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;

h) nell'àmbito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.

2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera *c)*, nel rispetto dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

— L'art. 5, del regolamento (CE) n. 1606/2002, reca: «Opzioni relative ai conti annuali e alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico.».

— La sezione IX del capo V del titolo V del libro V del codice civile reca: «Del Bilancio».

— Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca: «Attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69.».

— La direttiva 78/660/CEE è pubblicata in GUCE n. L 222 del 14 agosto 1978.

— La direttiva 83/349/CEE è pubblicata in GUCE n. L 193 del 18 luglio 1983.

— L'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria), così recita:

«Art. 1. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi e fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:

a) realizzare l'obiettivo della completezza e analiticità dell'informazione del bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le società di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza e capacità informativa assicurato dalle disposizioni vigenti;

b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 9 o 23 della direttiva n. 78/660, con facoltà di utilizzare anche le previsioni dell'art. 2, paragrafo 6, e dell'art. 4, paragrafo 1, della stessa direttiva per il rispetto di quanto indicato alla lettera *a)*;

c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci dei conti annuali, le regole detrate dagli articoli 31 e 42 della direttiva n. 78/660 e dall'art. 59 della medesima direttiva, come modificato dall'art. 45 della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi di valutazione di cui all'art. 33;

d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;

e) prevedere e regolare la redazione di bilanci consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'art. 6 della direttiva n. 83/349, con riferimento alle società di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici che controllino altre imprese;

f) estendere la disciplina di cui alla lettera *e)* ad altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle finalità della direttiva;

g) considerare fattispecie di controllo, per gli effetti stabiliti dalla lettera *f)*, almeno quelle in cui un'impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di altra impresa, computando a tali fini anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, ma non anche quelli spettanti per conto di terzi;

h) prevedere la possibilità di effettuare un consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta, secondo quanto previsto dall'art. 32 della direttiva n. 83/349;

i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa non consista nella detenzione in via esclusiva o prevalente di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;

l) modificare la formulazione dell'art. 2359 del codice civile, in modo da assicurarne il coordinamento con le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;

m) apportare le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo.».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 reca: «Attuazione della direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.».

— La direttiva 86/635/CEE è pubblicata in GUCE n. L 372 del 31 dicembre 1986.

— La direttiva 89/117/CEE è pubblicata in GUCE n. L 44 del 16 febbraio 1989.

— Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: «Attuazione della direttiva 91/674/CEE, in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.».

— La direttiva 91/674/CEE è pubblicata in GUCE n. L 374 del 31 dicembre 1991.

Nota all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) n. 1606/2002, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— L'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), così recita:

«Art. 116 *(Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico)*. — 1. Gli articoli 114 e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.

2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.».

— L'art. 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), così recita:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;

b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;

c) "CIRC" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-bis) "COVIP" indica la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;

g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunità europea;

g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;

g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;

h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunità europea;

i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;

m) "Ministro dell'economia e delle finanze" indica il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;

b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;

c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;

e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;

f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");

3) leasing finanziario;

4) servizi di pagamento;

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito);

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

cambi;

strumenti finanziari a termine e opzioni;

contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

valori mobiliari;

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva, in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106;

h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca;

2) è controllato dalla banca;

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;

h-ter) "moneta elettronica": un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente;

h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

h-quinquies) "partecipazioni rilevanti": le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società.

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera *h)*, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

3-*bis*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti.

3-*ter*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.».

— Si riporta il testo degli articoli 64 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 64 *(Albo)*. — 1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.

4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.».

«Art. 107 *(Elenco speciale)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis*. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'art. 97-*bis* in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.».

— «Il titolo V-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993 reca: «Istituti di moneta elettronica».

L'art. 1, comma 1, lettera *e)* e lettera *o)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) così recita:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) - d) (omissis);

e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) - n) (omissis);

o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.».

— Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi note alle premesse.

L'art. 2435-*bis* del codice civile, così recita:

«Art. 2435-*bis (Bilancio in forma abbreviata)*. — Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere com-

prese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3;
voci B9(*c*), B9(*d*), B9(*e*);
voci B10(*a*), B10(*b*), B10(*c*);
voci C16(*b*) e C16(*c*);
voci D18(*a*), D18(*b*), D18(*c*);
voci D19(*a*), D19(*b*), D19(*c*).

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) e dell'art. 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'art. 2427-*bis;* le indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433).

«Art. 16 *(Adozione dell'euro quale moneta di conto).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'adozione dell'euro è obbligatoria.

2. Quando l'euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro.

3. Per le banche, le società finanziarie, le imprese di assicurazione, le società emittenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, così come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facoltà di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio può essere esercitata anche quando l'euro non è utilizzato come moneta di conto.

4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.

5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira.

6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire può essere imputato direttamente in una riserva.

7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2002:

a) - f) (omissis);

g) alle società quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle lettere da *c)* ad *f)*, la Consob può imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 2350, 2357, 2358, 2359-*bis*, 2432, 2478-*bis* del codice civile.

«Art. 2350 *(Diritto agli utili e alla quota di liquidazione).* — Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.

Fuori dai casi di cui all'art. 2447-*bis*, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.

Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.».

«Art. 2357 *(Acquisto delle proprie azioni).* — La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.».

«Art. 2358 *(Altre operazioni sulle proprie azioni).* — La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.».

«Art. 2359-*bis (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate).* — La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'art. 2357.

In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.».

«Art. 2432 *(Partecipazione agli utili).* — Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.».

«Art. 2478-*bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci).* — Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423,

2423-*bis*, 2423-*ter*, 2424, 2424-*bis*, 2425, 2425-*bis*, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese [c.c. 2188], a norma dell'art. 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'art. 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.».

Nota all'art. 7:

— L'art. 2445 del codice civile, così recita:

«Art. 2445 *(Riduzione del capitale sociale)*. — La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità, della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.».

Nota all'art. 8:

— L'art. 2447-*bis* del codice civile, così recita:

«Art. 2447-*bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare)*. — La società può:

a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera *a)* del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 87 del decreto legislativo n. 87 del 1992:

«Art. 5 *(Poteri delle autorità)*. — 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.

3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con la CONSOB. Per le società previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, tenendo conto della specialità della disciplina della legge stessa.

4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

«Art. 45 *(Sanzioni amministrative pecuniarie)*. — 1. Per la violazione dell'art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'art. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché degli atti di cui all'art. 5 applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.

2. Si applica l'art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. Con riferimento ai soggetti previsti nell'art. 1, comma 1, lettera *e)*, i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.».

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 83 del decreto legislativo n. 173 del 1997:

«Art. 6 *(Poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)*. — 1. I poteri conferiti all'ISVAP dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, sono esercitati ai fini del presente decreto:

a) per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal presente decreto;

b) per le informazioni integrative o più dettagliate nonché per la documentazione necessarie all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;

c) per il piano dei conti che le imprese soggette all'applicazione del presente decreto devono adottare nella loro gestione.

2. I provvedimenti emanati nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

«Art. 83 *(Sanzioni amministrative)*. — 1. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 82 del presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli è raddoppiata.».

Note all'art. 10:

— Il testo degli articoli 1 e 25 del citato decreto legislativo n. 87 del 1992, come modificati dal presente decreto legislativo:

«Art. 1 *(Ambito d'applicazione)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle banche;

b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;

c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;

d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

e) ai soggetti *di cui ai titoli V e V-bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera *b)*, dello stesso testo unico.

2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera *e)*, stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

3. Ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.

4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.

5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).».

«Art. 25 (*Impresa capogruppo*). — 1. Agli effetti dell'art. 24 è impresa capogruppo:

a) l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

a-bis) la banca non ricompresa in un gruppo bancario, che controlla altre imprese;

b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'art. 28, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.

2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo degli articoli 83, 102, 108, 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

«Art. 83 *(Determinazione del reddito complessivo)*. — 1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta *aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio* le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.».

«Art. 102 *(Ammortamento dei beni materiali)*. — 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.

4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.

7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.

8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.

9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, del Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.».

«Art. 108 *(Spese relative a più esercizi)*. — 1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'art. 88, comma 3.

2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82.

3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. *Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.*

4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.».

«Art. 109 *(Norme generali sui componenti del reddito d'impresa).* — 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;

c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. *Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali.* Sono tuttavia deducibili:

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. *Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.* In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. L'ammontare dell'eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 96. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.

6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 1996 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto art. 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.

7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art. 89.

9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'art. 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.».

«Art. 110 *(Norme generali sulle valutazioni).* — 1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. *Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.*

Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;

c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'art. 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;

d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;

e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio

delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora, contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.

4. *(Abrogato).*

5. I proventi determinati a norma dell'art. 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'art. 107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.

6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazioni dei redditi o in apposito allegato.

7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.

9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese successivo.

10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 11-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 11-*bis* *(Variazioni fiscali del valore della produzione netta)*. — 1. *I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi.* Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 58, 63, e 75, commi 5, seconda parte, e 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'art. 65, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione.

2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 53, comma 2, 54, comma 1, lettera *d)*, e 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Note all'art. 13:

— Per gli articoli 83 e 109 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vedi note all'art. 11.

L'art. 92, commi 2 e 3, del testo unico così recita:

«2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.».

L'art. 93, del testo unico, così recita:

«Art. 93 *(Scomputo degli acconti)*. — 1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'art. 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.».

Gli articoli 115, comma 11, 128 e 141 del testo unico, così recitano:

«11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo le modalità previste dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.».

«Art. 128 *(Norma transitoria)*. — 1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'art. 117, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze».

«Art. 141 *(Norma transitoria)*. — 1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 130 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'art. 130, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.».

05G0061

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2005.

Indizione del *referendum* per il distacco del comune di San Michele al Tagliamento dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione, emessa in data 10 dicembre 2004 e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di *referendum* ex art. 132, secondo comma, della Costituzione, formulata con deliberazione del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento n. 53 del 2 ottobre 2002, per il distacco di detto comune, attualmente in provincia di Venezia, dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la sentenza n. 334 del 28 ottobre - 10 novembre 2004 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui prescrive che la richiesta di un comune (o di una provincia) di distacco da una regione ed aggregazione a un'altra regione debba essere corredata anche delle deliberazioni di altri comuni (o di altre province), ed ha altresì affermato il principio che l'espressione «popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati», utilizzata dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione — nel testo come modificato e integrato dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — ai fini della individuazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi con *referendum* sulla proposta di variazione territoriale, deve intendersi riferita soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto, nel territorio del comune di San Michele al Tagliamento, il *referendum* popolare per il distacco del predetto Comune dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 29 maggio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

05A02383

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2005.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di carattere straordinario ed urgente finalizzati a fronteggiare la crisi idrica nel territorio del comune di Tolentino;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004, recante «indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del comune di Tolentino del 14 febbraio 2005;

Vista la nota della regione Marche del 23 febbraio 2005;

Acquisita l'intesa della regione Marche;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 1° marzo 2006, lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02579

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici, che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004. (Ordinanza n. 3413).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, recante: «primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;

Vista la nota del 23 febbraio 2005 del presidente della Regione Lombardia, concernente alcune proposte di modifiche ed integrazioni all'ordinanza di protezione civile n. 3385 del 2004;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla sopra citata ordinanza n. 3385/2004, finalizzate ad un rapido superamento della situazione emergenziale ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'elenco delle deroghe previste all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004 è aggiunto l'art. 7 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.

2. Il comma 2 dell'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, è soppresso è sostituito dal seguente: «Al fine di consentire il ripristino della normali condizioni di vita nonché per accelerare la ripresa delle attività produttive, il commissario delegato è autorizzato a concedere contributi a favore dei proprietari, o dei titolari dei diritti di godimento, degli immobili danneggiati dall'evento sismico del 24 novembre 2004, nonché ai titolari delle attività produttive con riferimento al danneggiamento di immobili sia di proprietà che in godimento e comunque destinati allo svolgimento delle attività medesime, i predetti contributi sono erogati dal commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni di apposito piano previamente predisposto dal commissario medesimo, con il quale verranno identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sarà ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria.».

3. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del supporto tecnico-scientifico di esperti nelle materie attinenti specificamente all'evento sismico, nel numero massimo di sei unità.

4. Per il soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti derivanti all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004 il commissario delegato è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e al contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di due unità di personale tecnico amministrativo specializzato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02578

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 gennaio 2005.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio N.E.P. della Corte d'appello di Roma, dell'Ufficio N.E.P. del Tribunale di Civitavecchia e dell'Ufficio N.E.P. del Tribunale di Tivoli. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del Presidente della Corte d'appello di Roma in data 17 e 31 dicembre 2004, protocollo rispettivamente 28385 AF/4029-4377 e 29353 AF 4492, dalle quali risulta che l'Ufficio N.E.P. della Corte d'appello di Roma, quello del Tribunale di Civitavecchia e quello del Tribunale di Tivoli non sono stati in grado di funzionare regolarmente a causa dello sciopero del personale in data 30 novembre 2004;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio N.E.P. della Corte d'appello di Roma, dell'Ufficio N.E.P. del Tribunale di Civitavecchia e dell'Ufficio N.E.P. del Tribunale di Tivoli nel giorno 30 novembre 2004, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 gennaio 2005

p. *Il Ministro:* VIETTI

05A02580

DECRETO 27 gennaio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Tribunale di Verbania. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del Presidente della Corte d'appello di Torino in data 30 dicembre 2004, protocollo 12144/S, dalle quale risulta che il Tribunale di Verbania non è stato in grado di funzionare regolarmente a causa dello sciopero del personale in data 30 novembre 2004;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del Tribunale di Verbania nel giorno 30 novembre 2004, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbllca.

Roma, 27 gennaio 2005

p. *Il Ministro:* VIETTI

05A02581

DECRETO 27 gennaio 2005.

Accertamento del mancato funzionamento della Cancelleria civile e dell'Ufficio N.E.P. del Tribunale di Parma e dell'Ufficio N.E.P. presso la Corte d'appello di Bologna. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del Presidente della Corte d'appello di Bologna in data 20 dicembre 2004, protocollo 14759, dalle quale risulta che la Cancelleria civile, l'Ufficio N.E.P. del Tribunale di Parma e l'Ufficio N.E.P. presso la Corte d'appello di Bologna, non sono stati in grado di funzionare regolarmente a causa dello sciopero del personale in data 30 novembre 2004;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della Cancelleria civile dell'Ufficio N.E.P. presso la Corte d'appello di Bologna, nel giorno 30 novembre 2004, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 gennaio 2005

p. *Il Ministro:* VIETTI

05A02582

DECRETO 1° marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Cena Elvira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Cena Elvira, nata a Kukes (Albania) il 2 ottobre 1972, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat», di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplome Jurist», conseguita presso l'«Universitetit te Tiranes» il 19 settembre 1995;

Considerato inoltre che è iscritta nella «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal 28 dicembre 2000, come attestato dalla «Dhoma» stessa;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 23 novembre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Brescia in data 28 ottobre 2003 con scadenza in data 1° novembre 2005, per motivi famigliari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cena Elvira, nata a Kukes (Albania) il 2 ottobre 1972, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A02403

DECRETO 1° marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Carnevali Alessandro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Carnevali Alessandro nato a Roma il 23 febbraio 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso de titolo accademico di «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 16 luglio 2002;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 15 settembre 2004 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 1º ottobre 2004;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 24 settembre 2004 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Carnevali Alessandro, nato a Roma il 23 febbraio 1977, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto

Roma, 1º marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A02404

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 febbraio 2005.

Integrazione dell'assegno vitalizio «Giulio Onesti», concesso al sig. Lopopolo Sandro, con decreto 19 dicembre 2003.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno Giulio Onesti in favore degli sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico;

Visto l'art. 2 della predetta legge che demanda alla Commissione prevista dalla disposizione stessa l'individuazione degli sportivi cui attribuire l'assegno;

Visto il proprio decreto 20 giugno 2003, con cui è stata istituita la citata Commissione;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 2003, con cui sono stati attribuiti gli assegni vitalizi di cui alla legge n. 86/2003;

Visto il verbale della Commissione n. 6 del 2004, concernente il riesame della pratica del signor Lopopolo Sandro alla luce della nuova documentazione pervenuta ed alle cui conclusioni si fa rinvio;

Viste le comunicazioni ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, ai sensi del citato art. 2, comma 1 della legge n. 86/2003;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2005 al sig. Lopopolo Sandro nato a Milano il 18 dicembre 1939, l'assegno vitalizio straordinario di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86, già attribuito nella misura di € 6.000,00, viene elevato alla misura massima annua di € 15.000,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Ministro: URBANI

05A02568

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Euromolise» a r.l., in Isernia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale per gli enti cooperativi demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti in data 1° giugno 2004 e 28 gennaio 2005 risulta che l'ente di che trattasi si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Crato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Euromolise» a r.l. con sede nel comune di Isernia, costituita per rogito notaio dott. Agostino Longobardi, in data 6 aprile 2001, repertorio n. 55920, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia 00812450948, posizione BUSC n. 532, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Isernia, 4 marzo 2005

p. *Il dirigente:* DI CAPITA

05A02513

DECRETO 8 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.V. Alto Volturno» a r.l., in Cerro al Volturno.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale per gli enti cooperativi demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti in data 29 novembre 2004 e 4 marzo 2005 risulta che l'ente di che trattasi si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Crato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.V. Alto Volturno» a r.l. con sede nel comune di Cerro al Volturno, costituita per rogito notaio dott. Conti Michele, in data 1° febbraio 2001, repertorio n. 41242, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia 00810130948, posizione BUSC n. 493, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Isernia, 8 marzo 2005

p. *Il dirigente:* DI CAPITA

05A02514

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «INCAS a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «INCAS a r.l.», con sede in Cosenza alla via XXIV Maggio n. 16 (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Di Chiara Giovanna in data 24 maggio 1985, repertorio n. 520, registro società n. 4841, tribunale di Cosenza, Pos. B.U.S.C. n. 2516/213348, in liquidazione ordinaria dal 1993 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formate e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02522

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese dalla cooperativa «Coo. Te. A. Coop. Tecnici associati a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Coo. Te. A. Coop. Tecnici associati a r.l.», con sede in Cosenza alla via Adua n. 27, costituita con atto notaio dott. Gervasio Roberto in data 12 febbraio 1977, repertorio n. 36546, registro società n. 2508, tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. n. 1475/151319 in liquidazione ordinaria dal 1983 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02523

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Voluntas a r.l.», in Bonifati.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive:

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Voluntas a r.l.», con sede in Bonifati, alla via Strada /B n. 2 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Muliebri Innocenzo in data 7 luglio 1977, repertorio n. 5214, registro società n. 465, tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. n. 1491/153347, in liquidazione ordinaria dal 1996 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02524

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della «Associazione Quadrifoglio - Coop. Sociale Onlus», in Isola del Cantone, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti, cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Associazione Quadrifoglio - Coop. Sociale Onlus», in liquidazione, con sede in Isola del Cantone (Genova) codice fiscale 00784970113 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Angelo Costigliolo, nato a Genova il 25 settembre 1936 con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14-4 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001,

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 7 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02525

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 25 febbraio 2005 dalle 10 alle 12,30 per la partecipazione del personale all'assemblea indetta dalla R.S.U.

Motivazioni.

L'ufficio del pubblico registro di Sassari non ha operato nel suddetto giorno dalle ore 10 alle 12,30 per la partecipazione del personale all'assemblea indetta dalla R.S.U.; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato l'irregolare funzionamento degli sportelli dandone comunicazione a questa direzione regionale con nota n. 405 del 28 febbraio 2005.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 7 marzo 2005

Il direttore regionale: MONTONE

05A02577

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 14 febbraio 2005.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea del personale, l'ufficio provinciale ACI di Lecce è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 14 febbraio 2005 dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

La circostanza è stata anticipata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. 270-*bis*/2005/PRA dell'11 febbraio 2005, e confermata con nota prot. 270-*bis*/2005/PRA del 17 febbraio 2005.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce ha proposto l'emissione del relativo provvedimento con nota n. 737/2005 Protinfo dell'11 - febbraio 2005.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 7 marzo 2005

Il direttore regionale: DI GIUGNO

05A02636

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, il giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 10 marzo 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A02576

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2005.

Trasmissione telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

Comunicazioni all'anagrafe tributaria esclusivamente per via telematica

1.1. Le comunicazioni all'anagrafe tributaria previste dai decreti e dai provvedimenti di seguito elencati saranno effettuate, a partire da quelle relative all'anno 2004, esclusivamente per via telematica:

a) decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41, così come modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, riguardante la trasmissione dei

dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti;

b) decreto ministeriale del 18 marzo 1999, concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati;

c) decreto ministeriale 17 settembre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

d) decreto ministeriale 17 settembre 1999, concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici all'uopo preposti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

e) decreto ministeriale 21 ottobre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile, sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

f) decreto ministeriale 21 ottobre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte del registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

g) decreto ministeriale 27 gennaio 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali, previsti dall'art. 78, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, predisposti dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici e dagli enti previdenziali;

h) decreto interministeriale 27 giugno 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *g-ter)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni;

i) decreto interministeriale 27 giugno 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *g-ter)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.

2. *Modalità di trasmissione.*

2.1. I soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni di cui al punto 1.1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *a)*, utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

2.2. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati nell'art. 1, degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3. *Termini delle trasmissioni.*

3.1. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni relative all'anno 2004 è stabilito al 31 luglio 2005.

3.2. A partire dal 2006, le comunicazioni relative all'anno solare precedente sono effettuate entro il 30 aprile.

4. *Specifiche tecniche.*

4.1. Gli archivi contenenti le informazioni da inviare all'anagrafe tributaria sono predisposti secondo il formato descritto, distintamente per ciascuna tipologia di comunicazione, negli allegati tecnici dal n. 1 al n. 9 al presente provvedimento.

5. *Software di controllo.*

5.1. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1, ad esclusione di quelle indicati nella lettera *a)*, è fatto obbligo di utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle rispettive specifiche tecniche.

5.2. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico sono predisposti secondo il formato e con gli schemi specificamente previsti per ciascuna tipologia di comunicazione allegati al presente provvedimento.

5.3. Gli archivi devono essere di dimensioni non superiori a 3 Megabyte.

6. *Ricevute.*

6.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte,

rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui all'art. 3;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;

e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.

Gli esiti, di cui al precedente comma 1, sono comunicati sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta è tenuto a riproporre la trasmissione, purché corretta, entro i termini previsti.

6.2. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 6.1, lettera *e)*, al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto è prorogato di trenta giorni.

6.3. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

In essa sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;

6.4. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

Motivazioni.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto nuovi dati e informazioni da comunicare all'anagrafe tributaria esclusivamente per via telematica, nell'ambito del potenziamento del patrimonio informativo, ai fini di una maggiore proficuità delle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione. Pertanto, si rende necessario razionalizzare e uniformare modalità e termini di trasmissione anche per le comunicazioni previste da norme precedenti alla legge citata.

In tale ottica, viene disposta l'esclusività della trasmissione dei dati in via telematica, per consentire una maggiore affidabilità delle informazioni ed una più veloce fruizione delle stesse.

Riferimenti normativi dell'atto.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, commi 11 e 12;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

c) Disciplina normativa di riferimento:

legge 30 dicembre 2004, n. 311;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

decreto ministeriale 27 gennaio 2000, in materia di comunicazioni all'anagrafe tributaria - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.

Roma, 10 marzo 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

Allegato 1

Tracciato record relativo alle comunicazioni dei dati dei pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, di cui all'articolo 1, punto 1, lettera a).

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI

1 . CARATTERISTICHE DEI FILE CONTENENTI LE COMUNICAZIONI
Ogni file si compone dei seguenti record:
- un record di testa (tipo record A);
- uno o più record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record B);
- un record di coda (tipo record Z).
Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo record A e Z) almeno un tipo record B.

2. CARATTERISTICHE DEI CAMPI
Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

Record di Testa - Tipo record R00

Contiene i dati identificativi del file trasmesso dalla Banca verso il CNC.
Il record di testa ha la seguente struttura:

O/F	CAMPO	POSIZIONE DA	-	A	LUNG./FORMATO
O	TIPO RECORD	1	-	3	3 b
O	BANCA ORDINANTE	4	-	8	5 n
O	CAB BANCA ORDINANTE	9	-	13	5 n
O	IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO	14	-	33	20 b
O	PROGRESSIVO ORDINANTE	34	-	36	3 n
O	DATA DI SCADENZA	37	-	44	8 n
O	PROGRESSIVO TRASMISSIONE	45	-	46	2 n
O	TIPO FLUSSO	47	-	50	4 x
O	IDENTIFICATIVO FILE	51	-	70	20 x
O	DATA CREAZIONE FILE	71	-	78	8 n
O	DATA INVIO FILE	79	-	86	8 n
O	MITTENTE	87	-	91	5 n
O	RICEVENTE	92	-	96	5 n
O	RELEASE	97	-	99	3 b
	FILLER	100	-	256	157 x

TIPO RECORD
- Assume il valore "R00"

BANCA ORDINANTE
Codice ABI della Banca che ha eseguito i bonifici
- Deve essere un codice ABI valido **(055)**

CAB ORDINANTE
- Assume valore zero **(055)**

IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO
- Assume valore "blank" **(055)**

PROGRESSIVO ORDINANTE
- Assume valore fisso "000" **(055)**

DATA DI SCADENZA
Data di scadenza della fornitura nella forma AAAAMMGG.
- Deve assumere obbligatoriamente uno dei valori definiti nel paragrafo 3.5.2 **nella colonna "DATA SCADENZA INVIO" anche se cadono di sabato o giorno festivo.** **(055)**

PROGRESSIVO TRASMISSIONE
Numero progressivo di trasmissione; assume il valore "01" per la prima trasmissione all'Amministrazione Finanziaria effettuata nella data di scadenza e si incrementa di una unità per ciascuna trasmissione successiva nell'ambito della stessa data di scadenza. Ogni flusso rinviato per la stessa scadenza, deve essere a completa sostituzione del precedente.
- Deve essere maggiore di "zero" **(039)**
- Deve essere in stretta sequenza rispetto al progressivo indicato nel precedente flusso pervenuto all'Amministrazione Finanziaria **(013)**

TIPO FLUSSO
- Assume il valore "L449" **(055)**

IDENTIFICATIVO FILE
E' attribuito con contenuto libero dalla Banca ordinante/mittente.
E' univoco nell'ambito della data di creazione del file.

DATA CREAZIONE FILE
E' la data di creazione del flusso, espressa nella forma AAAAMMGG.
- Deve essere minore o uguale alla data applicativa **(045)**
- Deve essere formalmente corretta **(096)**
- Non deve essere antecedente alla data applicativa di oltre 90 giorni **(055)**

DATA INVIO FILE
Indica la data in cui la Banca invia il file verso l'Amministrazione Finanziaria, espressa nella forma AAAAMMGG.
- Deve essere minore o uguale alla data applicativa **(045)**
- Deve essere formalmente corretta **(096)**

MITTENTE
Codice ABI della Banca che invia fisicamente il file.
- Deve essere un codice ABI valido **(055)**

RICEVENTE
Codice identificativo del Centro Applicativo CNC.
- Assume il valore "12936" **(055)**

RELEASE
Contiene l'indicazione della release della procedura.
- Assume il valore "V01" **(055)**

FILLER

Record di Coda - Tipo record R99

Contiene i dati riepilogativi del file trasmesso dalla Banca verso CNC.

Tracciato del record:

O/F	CAMPO	POSIZIONE DA	A	LUNG./FORMATO
O	TIPO RECORD	1	3	3 b
O	BANCA ORDINANTE	4	8	5 n
O	CAB BANCA ORDINANTE	9	13	5 n
O	IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO	14	33	20 b
O	PROGRESSIVO ORDINANTE	34	36	3 n
O	DATA DI SCADENZA	37	44	8 n
O	PROGRESSIVO TRASMISSIONE	45	46	2 n
O	TIPO FLUSSO	47	50	4 x
O	IDENTIFICATIVO FILE	51	70	20 x
O	DATA CREAZIONE FILE	71	78	8 n
O	DATA INVIO FILE	79	86	8 n
O	MITTENTE	87	91	5 n
O	RICEVENTE	92	96	5 n
O	N.RECORD "R01"	97	102	6 n
O	N.RECORD "R02"	103	108	6 n
O	TOTALE RECORD	109	114	6 n
	FILLER	115	256	142 x

TIPO RECORD
- Assume il valore "R99"

BANCA ORDINANTE
- Deve essere la stessa del record di Testa "R00" **(502)**

CAB BANCA ORDINANTE
- Assume il valore fisso "99999" **(055)**

IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO
- Assume il valore fisso "99999999999999999999" **(055)**

PROGRESSIVO ORDINANTE
- Assume valore fisso "999" **(055)**

DATA DI SCADENZA
- Deve essere la stessa del record di Testa "R00" **(502)**

PROGRESSIVO TRASMISSIONE
- Deve essere lo stesso del record di Testa "R00" **(502)**

TIPO FLUSSO
- Deve essere lo stesso del record di Testa "R00" **(502)**

IDENTIFICATIVO FILE
- Deve essere lo stesso del record di Testa "R00". **(502)**

DATA CREAZIONE FILE

- Deve essere la stessa del record di Testa "R00" **(502)**

DATA INVIO FILE

- Deve essere la stessa del record di Testa "R00" **(502)**

MITTENTE

- Deve essere lo stesso del record di Testa "R00" **(502)**

RICEVENTE

- Deve essere lo stesso del record di Testa "R00"" **(502)**

NUMERO RECORD "R01"
Totale dei tipi record "R01"

- Deve essere uguale al numero di record di tipo "R01" nell'ambito dello stesso flusso logico di cui il record di coda fa parte **(503)**

NUMERO RECORD "R02"
Totale dei tipi record "R02"

- Deve essere uguale al numero di record di tipo "R02" nell'ambito dello stesso flusso logico di cui il record di coda fa parte **(503)**

TOTALE RECORD

- Numero dei record componenti il file, compresi quello di Testa e quello di Coda **(503)**

FILLER

Record Informazioni Bonifico - Tipo record R01

Contiene i dati relativi al bonifico disposto dal contribuente. Viene registrato un record di questo tipo per ciascun bonifico. Tracciato del record:

O/F	CAMPO	POSIZIONE DA	A	LUNG./FORMATO
O	TIPO RECORD	1	3	3 b
O	BANCA ORDINANTE	4	8	5 n
O	CAB BANCA ORDINANTE	9	13	5 n
O	IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO	14	33	20 b
O	PROGRESSIVO ORDINANTE	34	36	3 n
O	NUMERO DEI SOGGETTI ORDINANTI	37	39	3 n
O	DATA DISPOSIZIONE BONIFICO	40	47	8 n
O	CODICE DIVISA OPERAZIONE	48	50	3 b
O	IMPORTO TOTALE BONIFICO	51	65	15 n
O	CODICE FISCALE/P. IVA BENEFICIARIO	66	81	16 x
	DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO:			
F	COGNOME/DENOMINAZIONE	82	131	50 b
F	NOME	132	151	20 b
F	INDIRIZZO	152	176	25 b
F	COMUNE	177	201	25 b
F	CAP	202	206	5 b
F	SIGLA PROVINCIA	207	208	2 b
F	TIPO SOGGETTO	209	209	1 b
	FILLER	210	256	47 x

TIPO RECORD
- Assume il valore "R01"

BANCA ORDINANTE
- Deve essere lo stesso codice del record di Testa "R00" **(502)**

CAB BANCA ORDINANTE
E' il CAB dello sportello che ha accolto la disposizione del bonifico.
- Deve essere un CAB valido **(055)**

IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO
Numero identificativo del bonifico disposto dal contribuente.
- Deve essere diverso da "blank" **(039)**
- Deve essere univoco nella chiave ABI-DATA SCADENZA **(501)**

NUMERO DEI SOGGETTI ORDINANTI
Numero dei soggetti ordinanti il bonifico.
- Deve essere maggiore di zero e coincidere con il totale dei record di tipo "R02" presenti, aventi lo stesso identificativo bonifico **(503)**

DATA DISPOSIZIONE BONIFICO
E' la data di disposizione del bonifico da parte dei soggetti ordinanti espressa nella forma AAAAMMGG.
- Deve essere formalmente corretta **(045)**

CODICE DIVISA OPERAZIONE
- Assume il valore ITL per importi in Lire o il valore EUR per importi espressi in centesimi di Euro **(055)**

IMPORTO TOTALE BONIFICO
Importo totale del bonifico espresso in lire o in centesimi di euro.
- Deve essere maggiore di zero **(039)**

CODICE FISCALE / P. IVA DEL BENEFICIARIO
Codice fiscale/P. IVA del beneficiario indicato dall'ordinante. E' obbligatorio anche se parzialmente presente sul bonifico.
In caso di codice fiscale numerico occorre allineare a sinistra, con riempimento di "blank", gli 11 caratteri numerici che lo individuano.
- Se i dati anagrafici del beneficiario non sono valorizzati, deve essere formalmente corretto (cfr. Appendice H) **(096)**

DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO

COGNOME/DENOMINAZIONE
- Deve essere diverso da blank se "codice fiscale/p.IVA beneficiario" è errato, mancante o parzialmente indicato **(039)**

NOME
- Vale blank se "tipo soggetto" è uguale a 1, è diverso da blank se "codice fiscale/p.IVA beneficiario" è errato, mancante o parzialmente indicato e "tipo soggetto" è uguale a zero **(039)**

INDIRIZZO
- Indirizzo del beneficiario. Deve essere presente se "codice fiscale/p.IVA beneficiario" è errato, mancante o parzialmente indicato **(039)**

COMUNE
- Comune del beneficiario. Deve essere presente se il codice fiscale o la partita IVA è errato, mancante o parzialmente indicato **(039)**

CAP
- Codice di avviamento postale del beneficiario. Deve essere presente se il codice fiscale o la partita IVA è errato, mancante o parzialmente indicato **(039)**

SIGLA PROVINCIA
Sigla della provincia di appartenenza del Comune. Deve essere presente se il codice fiscale o la partita IVA è errato, mancante o parzialmente indicato **(039)**

TIPO SOGGETTO
Tipo soggetto che identifica il beneficiario. Deve essere presente se il codice fiscale o la partita IVA è errato, mancante o parzialmente indicato. Assume i seguenti valori:
0 = se trattasi di persona fisica
1 = se trattasi di persona giuridica

FILLER

Record Informazioni anagrafiche Ordinante - Tipo record R02

Contiene i dati relativi ai soggetti che hanno disposto il bonifico.

Questo tipo record è presente tante volte quanti sono gli ordinanti riportati nel bonifico indicato nel precedente record "R01". Il primo record di tipo "R02" è quello relativo al soggetto che ha disposto il bonifico. Tracciato del record:

O/F	CAMPO	POSIZIONE DA	A	LUNG./FORMATO
O	TIPO RECORD	1 -	3	3 b
O	BANCA ORDINANTE	4 -	8	5 n
O	CAB ORDINANTE	9 -	13	5 n
O	IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO	14 -	33	20 b
O	PROGRESSIVO ORDINANTE	34 -	36	3 n
O	CODICE FISCALE ORDINANTE	37 -	52	16 x
F	CODICE FISCALE AMMIN. / SOCIO	53 -	68	16 x
	DATI ANAGRAFICI DELL'ORDINANTE:			
F	COGNOME/DENOMINAZIONE	69 -	118	50 b
F	NOME	119 -	138	20 b
F	INDIRIZZO	139 -	163	25 b
F	COMUNE	164 -	188	25 b
F	CAP	189 -	193	5 b
F	SIGLA PROVINCIA	194 -	195	2 b
F	TIPO SOGGETTO	196 -	196	1 b
	FILLER	197 -	256	60 x

TIPO RECORD
- Assume il valore "R02"

BANCA ORDINANTE
- Deve essere lo stesso codice del record di Testa "R00" **(502)**

CAB ORDINANTE
- Deve essere lo stesso codice del relativo tipo record "R01" **(506)**

IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO
- Deve essere lo stesso codice del relativo tipo record "R01" **(506)**

PROGRESSIVO ORDINANTE

Numero progressivo assegnato all'ordinante nell'ambito dell'unità logica. Vale "001" per il primo record "R02" e si incrementa di una unità per ogni record successivo.
- Deve essere diverso da zero **(055)**

CODICE FISCALE DELL'ORDINANTE

Codice fiscale dell'ordinante indicato nel bonifico.

In caso di codice fiscale numerico occorre allineare a sinistra, con riempimento di "blank", gli 11 caratteri numerici che lo individuano. Anche se parzialmente presente sul bonifico inserire comunque i caratteri presenti..
- Deve essere formalmente corretto (cfr. Appendice H) **(096)**

CODICE FISCALE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO / SOCIO

Codice fiscale dell'amministratore del condominio (o del soggetto che ne svolge le funzioni) oppure del socio della società di persone, che ha disposto il bonifico. Deve essere valorizzato qualora il codice fiscale dell'ordinante è numerico e quindi relativo ad un condominio o ad una società.

- Deve essere valorizzato se il codice fiscale dell'ordinante è numerico **(055)**
- Deve valere "blank" sui record di tipo "R02" successivi al primo di ogni unità logica **(055)**
- Non può essere lo stesso codice fiscale dell'ordinante **(018)**

DATI ANAGRAFICI DELL'ORDINANTE

COGNOME/DENOMINAZIONE

- Deve essere diverso da "blank" se "codice fiscale ordinante" è errato, mancante o parzialmente indicato **(039)**

NOME

- Vale blank se il "tipo soggetto" è uguale a 1, è diverso da "blank" se "codice fiscale ordinante" è errato, mancante o parzialmente indicato e "tipo soggetto" è uguale a zero **(039)**

INDIRIZZO

- Indirizzo dell'ordinante. Deve essere presente se il codice fiscale è errato, mancante o parzialmente indicato **(039)**

COMUNE

- Comune dell'ordinante. Deve essere presente se "codice fiscale ordinante" è errato, mancante o parzialmente indicato **(039)**

CAP

- Codice di avviamento postale dell'ordinante. Deve essere presente se "codice fiscale ordinante" è errato, mancante o parzialmente indicato **(039)**

SIGLA PROVINCIA

- Sigla della provincia di appartenenza del Comune. Deve essere presente se il "codice fiscale ordinante" è errato, mancante o parzialmente indicato **(039)**

TIPO SOGGETTO

Tipo soggetto che identifica l'ordinante. . Deve essere presente se il codice fiscale è errato, mancante o parzialmente indicato. Assume i seguenti valori:

0 = se trattasi di persona fisica

1 = se trattasi di persona giuridica

FILLER

Allegato 2

Tracciato record relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati di cui all'articolo 1, punto 1, lettera b).

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI

1 . CARATTERISTICHE DEI FILE CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file si compone dei seguenti record:
- un record di testa (tipo record A);
- uno o più record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record B);
- un record di coda (tipo record Z).

Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo record A e Z) almeno un tipo record B.

2. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale "0"
2	Tipo fornitura	21	2 - 22	AN	ART. 20 LEGGE 413/91
3	Anno di stipula dei contratti	4	23 - 26	NU	
4	Data di produzione del file	8	27 - 34	NU	GGMMAAAA
5	Progressivo file	3	35 - 37	NU	
6	Codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione	11	38 - 48	NU	
7	Filler	322	49 - 370	AN	

RECORD IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale "1"
2	Codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione	120	13 - 132	AN	
4	Comune del domicilio fiscale	25	133 - 157	AN	
5	Provincia del domicilio fiscale	2	158 - 159	AN	
6	Indirizzo del domicilio fiscale	35	160 - 194	AN	
7	CAP del domicilio fiscale	5	195 - 199	NU	
8	Filler	171	200 - 370	AN	

RECORD DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE			TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 2 "
2	Codice fiscale del soggetto obbligato	11	2	-	12	NU	
	DATI RELATIVI ALL'AVENTE CAUSA						
3	Codice fiscale	16	13	-	28	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
4	Denominazione	120	29	-	148	AN	Se persona fisica è impostato a spazi
5	Cognome	24	149	-	172	AN	Impostato solo se persona fisica
6	Nome	20	173	-	192	AN	Impostato solo se persona fisica
7	Sesso	1	193	-	193	NU	M o F; Impostato solo se persona fisica
8	Data di nascita	8	194	-	201	AN	Impostato solo se persona fisica
9	Comune o Stato estero di nascita	25	202	-	226	AN	Impostato solo se persona fisica
10	Provincia di nascita	2	227	-	228	AN	Impostato solo se persona fisica
11	Comune del domicilio fiscale	25	229	-	253	AN	
12	Provincia del domicilio fiscale	2	254	-	255	AN	
13	Indirizzo del domicilio fiscale	35	256	-	290	AN	
14	CAP del domicilio fiscale	5	291	-	295	NU	
	DATI RELATIVI AL CONTRATTO						
15	Anno stipula del contratto	4	296	-	299	NU	
16	Tipo contratto	1	300	-	300	AN	A=appalto B=somministrazione C=trasporto
17	Data inizio	8	301	-	308	NU	GGMMAAAA
18	Data fine	8	309	-	316	NU	GGMMAAAA
19	Importo totale del contratto	13	317	-	329	NU	Va espresso in Euro (parte intera)
20	Importo corrisposto nell'anno della stipula	13	330	-	342	NU	Va espresso in Euro (parte intera)
21	Divisa	1	343	-	343	NU	Vale "2" (Euro)
22	Filler	27	344	-	370	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE			TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 9 "
2	Tipo fornitura	21	2	-	22	AN	ART. 20 LEGGE 413/91
3	Anno di stipula dei contratti	4	23	-	26	NU	
4	Data di produzione del file	8	27	-	34	NU	GGMMAAAA
5	Progressivo file	3	35	-	37	NU	
6	Record di tipo 2 contenuti nel file	7	38	-	44	NU	
7	Filler	326	45	-	370	AN	

Allegato 3

Tracciato record relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 6, comma 1, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, di cui all'articolo 1, punto 1, lettera c).

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI

1 . CARATTERISTICHE DEI FILE CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file si compone dei seguenti record:
- un record di testa (tipo record A);
- uno o più record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record B);
- un record di coda (tipo record Z).

Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo record A e Z) almeno un tipo record B.

2. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSI	ZI	ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 0 "
2	Codice fiscale ufficio	11	2	-	12	NU	
3	Denominazione ufficio	60	13	-	72	AN	
4	Domicilio fiscale ufficio	35	73	-	107	AN	
5	Provincia dom. ufficio	2	108	-	109	AN	
6	Indirizzo ufficio	35	110	-	144	AN	
7	Cap indirizzo ufficio	5	145	-	149	NU	
8	Natura ufficio	2	150	-	151	NU	
9	Anno riferimento dei dati	4	152	-	155	NU	Nel formato " AAAA "
10	Codice fornitura	2	156	-	157	AN	Vale " CC "
11	Progressivo invio	7	158	-	164	NU	Nel formato " AAAANNN "
12	Data invio	8	165	-	172	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
13	Flag di riciclo	1	173	-	173	AN	Vale "O" come Ordinario
14	Filler	27	174	-	200	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Codice fiscale del soggetto	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
3	Cognome del soggetto	26	18 - 43	AN	Cognome del soggetto persona fisica
4	Nome del soggetto	25	44 - 68	AN	Nome del soggetto persona fisica
5	Sesso del soggetto	1	69 - 69	AN	Sesso del soggetto persona fisica
6	Data di nascita del soggetto	8	70 - 77	NU	Data di nascita del soggetto persona fisica
7	Denominazione del soggetto	60	18 - 77	AN	Denom. PNF in alternativa ai dati anagr. PF
8	Comune di nascita o sede del soggetto	35	78 - 112	AN	Comune di nascita o sede del soggetto
9	Provincia di nascita o sede del soggetto	2	113 - 114	AN	Provincia di nascita o sede del soggetto
10	Codice del provvedimento	2	115 - 116	AN	Per i valori vedere la tabella dei provvedimenti
11	Numero del provvedimento	16	117 - 132	NU	
12	Data inizio del provvedimento	8	133 - 140	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
13	Data fine del provvedimento	8	141 - 148	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
14	Progressivo invio	7	149 - 155	NU	Nel formato " AAAANNN "
15	Progressivo record	6	156 - 161	NU	Progressivo record nell' ambito del file
16	Filler	39	162 - 200	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale ufficio	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione ufficio	60	13 - 72	AN	
4	Domicilio fiscale ufficio	35	73 - 107	AN	
5	Provincia del domicilio fiscale	2	108 - 109	AN	
6	Indirizzo ufficio	35	110 - 144	AN	
7	Cap indirizzo	5	145 - 149	NU	
8	Natura ufficio	2	150 - 151	NU	
9	Totale records inviati	7	152 - 158	NU	
10	Anno riferimento dei dati	4	159 - 162	NU	Nel formato " AAAA "
11	Codice fornitura	2	163 - 164	AN	Vale " CC "
12	Progressivo invio	7	165 - 171	NU	Nel formato " AAAANNN "
13	Data invio	8	172 - 179	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
14	Flag di riciclo	1	180 - 180	AN	Vale “O” come Ordinario
15	Filler	20	181 - 200	AN	

TABELLA DEI PROVVEDIMENTI

Domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici.

A1 - Registrazioni di specialita' medicinali.
A2 - Autorizzazioni per produzione di alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici.
A3 - Autorizzazioni all' apertura di officine di prodotti chimici e preparati galenici.
A4 - Autorizzazioni per la fabbricazione di presidi medici e chirurgici..
A5 - Autorizzazioni per il commercio di presidi medico-chirurgici.
A6 - Atti di cessazione. (*)

Domande per autorizzazioni all' esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche.

B1 - Autorizzazioni all' apertura o all' esercizio di stabilimenti di produzione e smercio di acque minerali naturali o artificiali.
B2 - Autorizzazioni all' impianto ed all' esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche.
B3 - Atti di cessazione. (*)

Domande per autorizzazioni all' esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche.

C1 - Autorizzazioni all' apertura o all' esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche.
C2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per autorizzazioni o licenze per l' esercizio del commercio.

D1 - Rilascio delle autorizzazioni o licenze.
D2 - Ampliamenti di esercizi gia' esistenti.
D3 - Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti.

E1 - Rilascio delle licenze.
E2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di pubblico esercizio.

F1 - Rilascio delle licenze.
F2 - Ampliamenti di esercizi gia' esistenti.
F3 - Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche.

G1 - Rilascio delle licenze.
G2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta d' informazioni per conto di privati.

H1 - Rilascio delle licenze.
H2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture.

I1 - Rilascio delle licenze.
I2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti o metalli preziosi.

L1 - Rilascio delle licenze.
L2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per concessioni di aree pubbliche.

M1 - Rilascio delle concessioni.
M2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per concessioni dei permessi di ricerca mineraria.

N1 - Rilascio dei permessi.
N2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee.

O1 - Autorizzazioni per la ricerca.
O2 - Concessioni per l' estrazione e l' utilizzazione.
O3 - Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli.

P1 - Rilascio delle licenze, autorizzazioni e concessioni.
P2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per concessioni all' apertura ed al funzionamento di scuole non statali.

Q1 - Rilascio delle concessioni.
Q2 - Atti di cessazione. (*)

(*) Si considerano atti di cessazione:
revoca, abrogazione, ritiro, annullamento, pronuncia di decadenza,
diniego di rinnovo o di proroga, rinuncia ed estinzione.

Allegato 4

Tracciato record relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici all'uopo preposti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni, di cui all'articolo 1, punto 1, lettera d)

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI

1 . CARATTERISTICHE DEI FILE CONTENENTI LE COMUNICAZIONI
Ogni file si compone dei seguenti record:
- un record di testa (tipo record A);
- uno o più record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record B);
- un record di coda (tipo record Z).

Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo record A e Z) almeno un tipo record B.

2. CARATTERISTICHE DEI CAMPI
Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Codice fiscale ente	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione ente inviante	60	13 - 72	AN	
4	Domicilio fiscale ente inviante	35	73 - 107	AN	
5	Provincia dom. ente inviante	2	108 - 109	AN	
6	Indirizzo ente inviante	35	110 - 144	AN	
7	Cap indirizzo ente inviante	5	145 - 149	NU	
8	Natura ente o ufficio	2	150 - 151	NU	
9	Anno riferimento dei dati	4	152 - 155	NU	Nel formato " AAAA "
10	Codice fornitura	2	156 - 157	AN	Vale " CO "
11	Progressivo invio	7	158 - 164	NU	Nel formato " AAAANNN "
12	Data invio	8	165 - 172	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
13	Flag di riciclo	1	173 - 173	AN	Vale "O" come Ordinario
14	Filler	27	174 - 200	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Codice fiscale del soggetto	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
3	Cognome del soggetto	26	18 - 43	AN	Cognome del soggetto persona fisica
4	Nome del soggetto	25	44 - 68	AN	Nome del soggetto persona fisica
5	Sesso del soggetto	1	69 - 69	AN	Sesso del soggetto persona fisica
6	Data di nascita del soggetto	8	70 - 77	NU	Data di nascita del soggetto persona fisica
7	Denominazione del soggetto	60	18 - 77	AN	Denom. PNF in alternativa ai campi da 3 a 6
8	Comune di nascita o sede del soggetto	35	78 - 112	AN	Comune di nascita o sede del soggetto
9	Provincia di nascita o sede del soggetto	2	113 - 114	AN	Provincia di nascita o sede del soggetto
10	Codice del provvedimento	1	115 - 115	NU	1 = iscrizione, 2 = cancellaz., 3 = variazione
11	Numero del provvedimento	16	116 - 131	NU	Numero di iscrizione presso l' ordine
12	Data del provvedimento	8	132 - 139	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
13	Progressivo invio	7	140 - 146	NU	Nel formato " AAAANNN "
14	Progressivo record	6	147 - 152	NU	Progressivo record nell' ambito del file
15	Filler	48	153 - 200	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale ente	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione ente inviante	60	13 - 72	AN	
4	Domicilio fiscale ente inviante	35	73 - 107	AN	
5	Provincia del domicilio fiscale	2	108 - 109	AN	
6	Indirizzo ente inviante	35	110 - 144	AN	
7	Cap indirizzo	5	145 - 149	NU	
8	Natura ente o ufficio	2	150 - 151	NU	
9	Totale records inviati	7	152 - 158	NU	
10	Anno riferimento dei dati	4	159 - 162	NU	Nel formato " AAAA "
11	Codice fornitura	2	163 - 164	AN	Vale " CO "
12	Progressivo invio	7	165 - 171	NU	Nel formato " AAAANNN "
13	Data invio	8	172 - 179	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
14	Flag di riciclo	1	180 - 180	AN	Vale "O" come Ordinario
15	Filler	20	181 - 200	AN	

Allegato 5

Tracciato record relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile, sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni, di cui all'articolo 1, punto 1, lettera e).

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI

1 . CARATTERISTICHE DEI FILE CONTENENTI LE COMUNICAZIONI
Ogni file si compone dei seguenti record:
- un record di testa (tipo record A);
- uno o più record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record B);
- un record di coda (tipo record Z).

Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo record A e Z) almeno un tipo record B.

2. CARATTERISTICHE DEI CAMPI
Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSI	ZI	ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 0 "
2	Codice fiscale ufficio inviante	11	2	-	12	NU	
3	Denominaz. ufficio inviante	70	13	-	82	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	83	-	86	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice fornitura	2	87	-	88	AN	Vale " UM "
6	Natura ente	2	89	-	90	NU	Vale "62" se l' ufficio inviante e' un ufficio marittimo; Vale "63" se l' ufficio inviante e' la motorizzazione civile.
7	Progressivo invio	7	91	-	97	NU	Nel formato " AAAANNN " : identifica il numero dell' invio nell' ambito dell' anno
8	Data invio	8	98	-	105	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
9	Flag di riciclo	1	106	-	106	AN	Vale "O" come Ordinario
10	Filler	154	107	-	260	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSI	ZI	ONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo comunicazione	1	2	-	2	AN	Vale "I" = inserimento;"A"= aggiornamento;
							Vale "C" =cancellazione.
3	Tipo naviglio	1	3	-	3	AN	Vale "A" =nave maggiore;"B"= nave minore; Vale "C" =galleggiante; "D" = unita' da diporto
4	Denominazione del naviglio	30	4	-	33	AN	

N.	CAMPO	LUNG.	POSI	ZI	ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
5	Unita'	1	34	-	34	AN	Vale "I" =imbarcazione; "N" = nave
6	Tipo unita'	1	35	-	35	AN	Vale "V" =a vela; "A" = vela con motore ausil. Vale "M" =a motore; "F" = fuoribordo
7	Sigla ufficio di iscrizione	6	36	-	41	AN	
8	Numero di iscrizione	5	42	-	46	NU	
9	Anno di costruzione del naviglio	4	47	-	50	NU	Nel formato "AAAA "
10	Data di immatricolazione	8	51	-	58	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Data di prima iscrizione	8	59	-	66	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
12	Potenza - HP	6	67	-	72	NU	
13	Potenza - KW	6	73	-	78	NU	
14	Lunghezza	6	79	-	84	NU	Espressa in centimetri
15	Stazza	6	85	-	90	NU	Espressa in tonnellate
16	Flag di titolarita'	1	91	-	91	NU	Vale "1" =proprieta'; "2" = nuda proprieta' Vale "3" =usufrutto e uso; "4" = altro
17	Codice fiscale del titolare	16	92	-	107	AN	
18	Cognome del titolare persona fisica	24	108	-	131	AN	
19	Nome del titolare persona fisica	20	132	-	151	AN	
20	Data di nascita del titolare	8	152	-	159	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
21	Comune di nascita del titolare	25	160	-	184	AN	
22	Provincia di nascita del titolare	2	185	-	186	AN	
23	Denominaz. titolare persona giuridica	79	108	-	186	AN	Denom.PNF in alternativa ai campi da 18 a 22
24	Domicilio fiscale del titolare	25	187	-	211	AN	
25	Provincia del domicilio fiscale	2	212	-	213	AN	
26	CAP del domicilio fiscale	5	214	-	218	NU	
27	Quota di proprieta'	4	219	-	222	NU	Espressa in carati o frazione di essi
28	Flag armatore	1	223	-	223	NU	Vale "1" =armatore; "0" = altro
29	Data di acquisizione del diritto	8	224	-	231	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
30	Data di cessazione del diritto	8	232	-	239	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
31	Progressivo invio	7	240	-	246	NU	Nel formato " AAAANNN "; identifica il numero dell' invio nell' ambito dell' anno
32	Progressivo record	6	247	-	252	NU	Progressivo del record all' interno del file
33	Filler	8	253	-	260	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSI	ZI	ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale ufficio inviante	11	2	-	12	NU	
3	Denominaz. ufficio inviante	70	13	-	82	AN	
4	Totale records inviati	9	83	-	91	NU	Records di dettaglio inviati
5	Anno riferimento dei dati	4	92	-	95	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice fornitura	2	96	-	97	AN	Vale " UM "
7	Natura ente	2	98	-	99	NU	Vale "62" se l' ufficio inviante e' un ufficio marittimo; vale "63" se l' ufficio inviante e' la motorizzazione civile
8	Progressivo invio	7	100	-	106	NU	Nel formato " AAAANNN ": identifica il numero dell' invio nell' ambito dell' anno
9	Data invio	8	107	-	114	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Flag di riciclo	1	115	-	115	AN	Vale "O" come Ordinario
11	Filler	145	116	-	260	AN	

Allegato 6

Tracciato record relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte del registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, di cui all' art. 6, comma 1, lettera f) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni, di cui all'articolo 1, punto 1, lettera f).

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI

1 . CARATTERISTICHE DEI FILE CONTENENTI LE COMUNICAZIONI
Ogni file si compone dei seguenti record:
- un record di testa (tipo record A);
- uno o più record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record B);
- un record di coda (tipo record Z).

Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo record A e Z) almeno un tipo record B.

2. CARATTERISTICHE DEI CAMPI
Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

a) Comunicazioni da parte del Registro Aeronautico Nazionale

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSI	ZI	ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 0 "
2	Codice fiscale ente inviante	11	2	-	12	NU	
3	Denominazione ente inviante	70	13	-	82	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	83	-	86	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice fornitura	2	87	-	88	AN	Vale " AN "
6	Natura ente	2	89	-	90	NU	Vale "61"
7	Progressivo invio	7	91	-	97	NU	Nel formato " AAAANNN "; identifica il numero dell' invio nell' ambito dell' anno
8	Data invio	8	98	-	105	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
9	Flag di riciclo	1	106	-	106	AN	Vale "O" come Ordinario
10	Filler	94	107	-	200	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSI	ZI	ONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo comunicazione	1	2	-	2	AN	Vale "I" = inserimento; "A" = aggiornamento; Vale "C" = cancellazione
3	Tipo aereo	20	3	-	22	AN	
4	Marche di nazionalita' ed immatricolaz.	6	23	-	28	AN	
5	Numero aereo	8	29	-	36	NU	
6	Data immatricolazione	8	37	-	44	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
7	Data di trascrizione dell' atto	8	45	-	52	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Flag di titolarita'	1	53	-	53	NU	Vale "1" = proprieta'; "2" = nuda proprieta'; Vale "3" = usufrutto o

					uso; "4" = altro.
9	Codice fiscale del titolare	16	54 - 69	AN	
10	Cognome del titolare persona fisica	24	70 - 93	AN	
11	Nome del titolare persona fisica	20	94 - 113	AN	
12	Data di nascita del titolare	8	114 - 121	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
13	Comune di nascita del titolare	25	122 - 146	AN	
14	Provincia di nascita del titolare	2	147 - 148	AN	
15	Denominaz. titolare persona giuridica	79	70 - 148	AN	Denom.PNF in alternativa ai campi da 10 a 14
16	Domicilio fiscale del titolare	25	149 - 173	AN	
17	Provincia del domicilio fiscale	2	174 - 175	AN	
18	Quota di proprieta'	5	176 - 180	NU	Va indicata in base alla percentuale di possesso; es. 100,00 in caso di possesso totale; 50,00 per possesso sul 50%, etc.
19	Progressivo invio	7	181 - 187	NU	Nel formato " AAAANNN ": identifica il numero dell' invio nell' ambito dell' anno
20	Progressivo record	6	188 - 193	NU	Progressivo record nell' ambito del file
21	Filler	7	194 - 200	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale ente inviante	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione ente inviante	70	13 - 82	AN	
4	Totale records inviati	9	83 - 91	NU	records di dettaglio inviati
5	Anno riferimento dei dati	4	92 - 95	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice fornitura	2	96 - 97	AN	Vale " AN "
7	Natura ente	2	98 - 99	NU	Vale "61 "
8	Progressivo invio	7	100 - 106	NU	Nel formato " AAAANNN "; identifica il numero dell' invio nell' ambito dell' anno
9	Data invio	8	107 - 114	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Flag di riciclo	1	115 - 115	AN	Vale "O" come Ordinario
11	Filler	85	116 - 200	AN	

b) Comunicazioni da parte delle Circoscrizioni di Aeroporto

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
Codice fiscale ente inviante	11	2 - 12	NU	
Denominazione ente inviante	70	13 - 82	AN	
Anno riferimento dei dati	4	83 - 86	NU	Nel formato " AAAA "
Codice fornitura	2	87 - 88	AN	Vale " CA "
Natura ente	2	89 - 90	AN	Vale " 64 "
Progressivo invio	7	91 - 97	NU	Nel formato " AAAANNN " ; identifica il numero dell' invio nell' ambito dell' anno
Data invio	8	98 - 105	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
Flag di riciclo	1	106 - 106	AN	Vale "O" come Ordinario
Filler	134	107 - 240	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 5 "
2	Tipo comunicazione	1	2 - 2	AN	Vale "I" = inserimento; "A" = aggiornamento;
					Vale "C" = cancellazione.
3	Tipo aereo	20	3 - 22	AN	
4	Marche di nazionalita' ed immatricolaz.	6	23 - 28	AN	
5	Numero aereo	8	29 - 36	NU	
6	Data immatricolazione	8	37 - 44	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
7	Codice fiscale dell' esercente	16	45 - 60	AN	
8	Cognome dell' esercente persona fisica	24	61 - 84	AN	
9	Nome dell' esercente persona fisica	20	85 - 104	AN	
10	Data di nascita dell' esercente	8	105 - 112	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Comune di nascita dell' esercente	25	113 - 137	AN	
12	Provincia di nascita dell' esercente	2	138 - 139	AN	
13	Denominaz. esercente persona giuridica	79	61 - 139	AN	Denom. PNF in alternativa ai campi da 8 a 12
14	Domicilio fiscale dell' esercente	25	140 - 164	AN	
15	Provincia del domicilio fiscale	2	165 - 166	AN	
16	CAP del domicilio fiscale	5	167 - 171	NU	
17	Ufficio del registro competente	15	172 - 186	AN	
18	Data di registrazione	8	187 - 194	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
19	Numero di registrazione	8	195 - 202	NU	
20	Data di inizio esercenza	8	203 - 210	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
21	Data di fine esercenza	8	211 - 218	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
22	Anno di riferimento dei dati	4	219 - 222	NU	Nel formato " AAAA "
23	Progressivo invio	7	223 - 229	NU	Nel formato " AAAANNN "
24	Progressivo record	6	230 - 235	NU	Progressivo record nell' ambito del file
25	Filler	5	236 - 240	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale ente inviante	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione ente inviante	70	13 - 82	AN	
4	Totale records inviati	9	83 - 91	NU	
5	Anno riferimento dei dati	4	92 - 95	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice fornitura	2	96 - 97	AN	Vale " CA "
7	Natura ente	2	98 - 99	AN	Vale " 64 "
8	Progressivo invio	7	100 - 106	NU	Nel formato " AAAANNN "; identifica il numero dell' invio nell' ambito dell' anno
9	Data invio	8	107 - 114	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Flag di riciclo	1	115 - 115	AN	Vale "O" come Ordinario
11	Filler	125	116 - 240	AN	

Allegato 7

Tracciato record relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria, degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali, previsti dall'art. 78, commi 25 e 26 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, predisposti dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici e degli enti previdenziali, di cui all'articolo 1, punto 1, lettera g).

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI

1 . CARATTERISTICHE DEI FILE CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file si compone dei seguenti record:
- un record di testa (tipo record A);
- uno o più record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record B);
- un record di coda (tipo record Z).

Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo record A e Z) almeno un tipo record B.

2. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

a) Comunicazioni relative agli interessi passivi

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE			TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 0 "
2	Codice fiscale sogg. Erogante	11	2	-	12	NU	
3	Denominazione sogg. Erogante	60	13	-	72	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	73	-	76	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice flusso	2	77	-	78	AN	Vale "MU"
6	Progressivo invio	7	79	-	85	NU	Nel formato "AAAANNN"
7	Data invio	8	86	-	93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94	-	94	AN	Vale "O" come Ordinario
9	Filler	106	95	-	200	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE			TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 1 "
2	Identificativo del mutuo	15	2	-	16	AN	
3	Progressivo cointestatari	4	17	-	20	NU	Va impostato a '0' se l'intestatario è unico. Se gli intestatari del mutuo sono più di uno, si devono fornire tanti record quanti sono gli intestatari, numerando il campo progressivamente
4	Tipo di prestito o mutuo	1	21	-	21	NU	Vale '1' se agrario; 2 se garantito da ipoteca

5	Mutuo agevolato	1	22 - 22	NU	Vale '0' se non agevolato; '1' se agevolato
6	Data di stipula del contratto di mutuo	8	23 - 30	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
7	Ammontare originario del prestito	13	31 - 43	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
8	Totale somme corrisposte nell'anno	13	44 - 56	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
9	Numero intestatari del mutuo	4	57 - 60	AN	
10	Codice fiscale dell'intestatario	16	61 - 76	AN	
11	Cognome dell'intestatario	24	77 - 100	AN	
12	Nome dell'intestatario	20	101 - 120	AN	
13	Sesso dell'intestatario	1	121 - 121	AN	Vale 'M' o 'F'
14	Data di nascita dell'intestatario	8	122 - 129	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
15	Luogo di nascita dell'intestatario	25	130 - 154	AN	
16	Provincia di nascita dell'intestatario	2	155 - 156	AN	
17	Progressivo record	6	157 - 162	NU	
18	Tipo valuta	1	163 - 163	AN	Vale 'E' per Euro
19	Filler	37	164 - 200	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale sogg. Erogante	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione sogg. Erogante	60	13 - 72	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	73 - 76	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice flusso	2	77 - 78	AN	Vale "MU"
6	Progressivo invio	7	79 - 85	NU	Nel formato "AAAANNN"
7	Data invio	8	86 - 93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94 - 94	AN	Vale "O" come Ordinario
9	Totale records inviati	9	95 - 103	NU	
10	Totale somme corrisposte in lire	15	104 - 118	NU	Valorizzare a zero tutti i caratteri del campo
11	Totale somme corrisposte in euro	15	119 - 133	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
12	Filler	67	134 - 200	AN	

b) Comunicazioni relative ai premi di assicurazione

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Codice fiscale Impresa Assic.	11	2 - 12	NU	

3	Denominazione Impresa Assic.	60	13	-	72	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	73	-	76	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice flusso	2	77	-	78	AN	Vale "AS"
6	Progressivo invio	7	79	-	85	NU	Nel formato "AAAANNN"
7	Data invio	8	86	-	93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94	-	94	AN	Vale "O" come Ordinario
9	Filler	106	95	-	200	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSI	ZI	ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 2 "
2	Identificativo della polizza	30	2	-	31	AN	
3	Data stipula del contratto	8	32	-	39	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
4	Durata contratto	2	40	-	41	NU	
5	Ammontare del premio corrisposto nell'anno	13	42	-	54	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
6	Codice fiscale del soggetto	16	55	-	70	AN	
7	Cognome del soggetto	24	71	-	94	AN	
8	Nome del soggetto	20	95	-	114	AN	
9	Sesso del soggetto	1	115	-	115	AN	Vale 'M' o 'F'
10	Data di nascita del soggetto	8	116	-	123	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Luogo di nascita del soggetto	25	124	-	148	AN	
12	Provincia di nascita del soggetto	2	149	-	150	AN	
13	Progressivo record	6	151	-	156	NU	
14	Tipo valuta	1	157	-	157	AN	Vale 'E' per Euro
15	Filler	43	158	-	200	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSI	ZI	ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale impresa assic.	11	2	-	12	NU	
3	Denominazione impresa assic	60	13	-	72	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	73	-	76	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice flusso	2	77	-	78	AN	Vale "AS"
6	Progressivo invio	7	79	-	85	NU	Nel formato "AAAANNN"
7	Data invio	8	86	-	93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94	-	94	AN	Vale "O" come Ordinario
9	Totale records inviati	9	95	-	103	NU	
10	Totale somme corrisposte in lire	15	104	-	118	NU	Valorizzare a zero tutti i caratteri del campo
11	Totale somme corrisposte in euro	15	119	-	133	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
12	Filler	67	134	-	200	AN	

c) Comunicazioni relative ai contributi previdenziali

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE			TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 0 "
2	Codice fiscale Ente previdenz.	11	2	-	12	NU	
3	Denominazione Ente previdenz.	60	13	-	72	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	73	-	76	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice flusso	2	77	-	78	AN	Vale "CP"
6	Progressivo invio	7	79	-	85	NU	Nel formato "AAAANNN"
7	Data invio	8	86	-	93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94	-	94	AN	Vale "O" come Ordinario
9	Filler	106	95	-	200	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE			TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 3 "
2	Specie di contributo obbligatorio	5	2	-	6	AN	
3	Ammontare contributi obbligatori annui	13	7	-	19	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
4	Specie di contributo volontario	5	20	-	24	AN	
5	Ammontare contributi volontari annui	13	25	-	37	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
6	Codice fiscale dell'intestatario	16	38	-	53	AN	
7	Cognome dell'intestatario	24	54	-	77	AN	
8	Nome dell'intestatario	20	78	-	97	AN	
9	Sesso dell'intestatario	1	98	-	98	AN	Vale 'M' o 'F'
10	Data di nascita dell'intestatario	8	99	-	106	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Luogo di nascita dell'intestatario	25	107	-	131	AN	
12	Provincia di nascita dell'intestatario	2	132	-	133	AN	
13	Progressivo record	6	134	-	139	NU	
14	Tipo valuta	1	140	-	140	AN	Vale 'E' per Euro
15	Filler	60	141	-	200	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE			TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale Ente Previdenziale	11	2	-	12	NU	
3	Denominazione Ente previdenziale	60	13	-	72	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	73	-	76	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice flusso	2	77	-	78	AN	Vale "CP"
6	Progressivo invio	7	79	-	85	NU	Nel formato "AAAANNN"
7	Data invio	8	86	-	93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94	-	94	AN	Vale "O" come Ordinario
9	Totale records inviati	9	95	-	103	NU	Numero record di tipo 3
10	Totale somme obbligatorie in lire	15	104	-	118	NU	Valorizzare a zero tutti i caratteri del campo
11	Totale somme obbligatorie in euro	15	119	-	133	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
12	Totale somme volontarie in lire	15	134	-	148	NU	Valorizzare a zero tutti i caratteri del campo
13	Totale somme volontarie in euro	15	149	-	163	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
14	Filler	37	164	-	200	AN	

Allegato 8

Tracciato record relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti, di cui all' art. 6, comma 1, lettera g-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni, di cui all'articolo 1, punto 1, lettera h).

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI

1 . CARATTERISTICHE DEI FILE CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file si compone dei seguenti record:
- un record di testa (tipo record A);
- uno o più record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record B);
- un record di coda (tipo record Z).

Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo record A e Z) almeno un tipo record B.

2. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Progressivo invio	7	2 - 8	NU	Nel formato " AAAANNN " ;identifica il numero dell' invio nell' anno
3	Codice fiscale ente	11	9 - 19	NU	
4	Denominazione ente	60	20 - 79	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	80 - 83	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice flusso	2	84 - 85	AN	Vale " AS "
7	Data invio	8	86 - 93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94 - 94	AN	Vale "O" come Ordinario
9	Filler	186	95 - 280	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
RELATIVA AL SOGGETTO CONTRAENTE PERSONA FISICA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Progressivo record	6	2 - 7	NU	Progressivo record nell' ambito del file
3	Tipo comunicazione	1	8 - 8	NU	Va impostato a " 1 " per stipula, a " 2 " per variazione, a " 3 " per risoluzione contratto
4	Ramo o specie di assicurazione	3	9 - 11	NU	
5	Identificativo della polizza	30	12 - 41	AN	
6	Tipo di valuta	1	42 - 42	AN	Vale 'E' per Euro
7	Premio lordo annuo	13	43 - 55	NU	Va espressa in Euro (parte intera)

8	Capitale assicurato	13	56	-	68	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
9	Data della stipula del contratto	8	69	-	76	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Durata del contratto	2	77	-	78	NU	Va espressa in anni
11	Data di risoluzione del contratto	8	79	-	86	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
12	Premio lordo totale	13	87	-	99	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
13	Codice fiscale contraente persona fisica	16	100	-	115	AN	
14	Cognome del contraente	24	116	-	139	AN	
15	Nome del contraente	20	140	-	159	AN	
16	Sesso del contraente	1	160	-	160	AN	Indicare " M " o " F "
17	Data di nascita del contraente	8	161	-	168	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
18	Luogo di nascita del contraente	25	169	-	193	AN	Se estero, e' la denominazione dello stato
19	Provincia di nascita del contraente	2	194	-	195	AN	Se la nascita e' all'estero, la provincia = "EE"
20	Filler	85	196	-	280	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
RELATIVA AL SOGGETTO CONTRAENTE PERSONA NON FISICA

N.	CAMPO	LUNG.	POSI	ZI	ONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 2 "
2	Progressivo record	6	2	-	7	NU	Progressivo record nell' ambito del file
3	Tipo comunicazione	1	8	-	8	NU	Va impostato a "1" per stipula, a "2" per variazione, a "3" per risoluzione contratto
4	Ramo o specie di assicurazione	3	9	-	11	NU	
5	Identificativo della polizza	30	12	-	41	AN	
6	Tipo di valuta	1	42	-	42	AN	Vale 'E' per Euro
7	Premio lordo annuo	13	43	-	55	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
8	Capitale assicurato	13	56	-	68	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
9	Data della stipula del contratto	8	69	-	76	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Durata del contratto	2	77	-	78	NU	Va espressa in anni
11	Data di risoluzione del contratto	8	79	-	86	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
12	Filler	26	87	-	112	AN	
13	Codice fiscale del contraente pers.giurid.	11	113	-	123	NU	
14	Filler	5	124	-	128	AN	
15	Denominazione del contraente	80	129	-	208	AN	
16	Comune sede legale del contraente	25	209	-	233	AN	
17	Provincia sede legale del contraente	2	234	-	235	AN	
18	Filler	45	236	-	280	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSI	ZI	ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 9 "
2	Progressivo invio	7	2	-	8	NU	Nel formato " AAAANNN "; identifica il numero dell' invio nell' anno
3	Codice fiscale ente	11	9	-	19	NU	
4	Denominazione ente	60	20	-	79	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	80	-	83	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice flusso	2	84	-	85	AN	Vale " AS "
7	Data invio	8	86	-	93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94	-	94	AN	Vale “O” come Ordinario
9	Totale records inviati	9	95	-	103	NU	Indicare il numero di records di tipo "1" e "2" presenti nella fornitura
10	Tot. premio lordo annuo	15	104	-	118	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
11	Filler	162	119	-	280	AN	

Allegato 9

Tracciato record relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica di cui all' art. 6, comma 1, lettera g-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 605 e successive modificazioni, di cui all'articolo 1, punto 1, lettera i).

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI

1 . CARATTERISTICHE DEI FILE CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file si compone dei seguenti record:
- un record di testa (tipo record A);
- uno o più record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record B);
- un record di coda (tipo record Z).

Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo record A e Z) almeno un tipo record B.

2. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE			TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 0 "
2	Progressivo invio	7	2	-	8	NU	Nel formato " AAAANNN " ;identifica il numero dell' invio nell' anno
3	Codice fiscale ente	11	9	-	19	NU	
4	Denominazione ente erogante	60	20	-	79	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	80	-	83	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice flusso	2	84	-	85	AN	Vale " EE "
7	Data invio	8	86	-	93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94	-	94	AN	Vale "O" come Ordinario
9	Filler	126	95	-	220	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE			TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 1 "
2	Progressivo record	6	2	-	7	NU	Progressivo record nell' ambito del file
3	Codice identificativo dell' utente	14	8	-	21	AN	
4	Codice merceologico	3	22	-	24	NU	
5	Tipo di utenza	1	25	-	25	NU	= "0" per utenza domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura; = "1" per utenza domestica con residenza anagrafica diversa dal luogo di fornitura; = "2" per utenza non domestica.
6	Tipo di valuta	1	26	-	26	AN	Vale 'E' per Euro
7	Spesa consumo annuo al netto dell'IVA	13	27	-	39	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
8	KWh fatturati	10	40	-	49	NU	

9	Numero mesi di fatturazione	2	50 - 51	NU	
10	Indirizzo sede dell' utenza	35	52 - 86	AN	
11	CAP dell' indirizzo dell' utenza	5	87 - 91	NU	
12	Codice ISTAT del comune sede utenza	6	92 - 97	NU	
13	Codice fiscale dell' utente	16	98 - 113	AN	
14	Cognome dell' utente	24	114 - 137	AN	
15	Nome dell' utente	20	138 - 157	AN	
16	Sesso dell' utente	1	158 - 158	AN	Indicare " M " o " F "
17	Data di nascita dell' utente	8	159 - 166	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
18	Luogo di nascita dell' utente	25	167 - 191	AN	Se estero, è la denominazione dello stato
19	Provincia di nascita dell' utente	2	192 - 193	AN	Se la nascita e' all'estero, la provincia = "EE"
20	Denominazione dell' utente	80	114 - 193	AN	In alternativa ai campi da 14 a 19 in caso di utente persona giuridica
21	Filler	27	194 - 220	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Progressivo invio	7	2 - 8	NU	Nel formato " AAAANNN "; identifica il numero dell' invio nell' anno
3	Codice fiscale ente	11	9 - 19	NU	
4	Denominazione ente	60	20 - 79	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	80 - 83	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice flusso	2	84 - 85	AN	Vale " EE "
7	Data invio	8	86 - 93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94 - 94	AN	Vale "O" come Ordinario
9	Totale records inviati	9	95 - 103	NU	Indicare il numero di records di tipo "1"
					presenti nella fornitura
10	Tot. consumo annuo	15	104 - 118	NU	Va espressa in Euro (parte intera)
11	Filler	102	119 - 220	AN	

05A02635

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2004.

Casi di regolarizzazione dei ricorsi. (Deliberazione n. 16).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 7 e 145 ss. del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visto, in particolare, l'art. 148, comma 2, del medesimo codice, il quale prevede che il Garante determini i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso;

Vista la deliberazione adottata il 1° marzo 1999 con la quale il Garante ha individuato alcuni casi di regolarizzazioni dei ricorsi in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 501/1998;

Considerata la necessità di individuare in termini analoghi, alla luce del mutato quadro normativo, le ipotesi nelle quali è possibile regolarizzare i ricorsi che difettano di alcuni degli elementi di cui all'art. 147, commi 1 e 2, del codice;

Riservata un'eventuale, ulteriore individuazione di altri casi di regolarizzazione di carattere generale o in sede di esame di singoli ricorsi, anche in conseguenza delle esperienze che verranno acquisite in fase di ulteriore applicazione della disciplina contenuta nel codice;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

Delibera:

1. La regolarizzazione dei ricorsi presentati al Garante ai sensi degli articoli 145 e seguenti del codice è possibile:

a) quando il ricorso è sottoscritto da persona fisica o giuridica diversa dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure è trasmesso al Garante con corrispondenza diversa dal plico raccomandato o in modo difforme dalle altre modalità indicate nell'art. 147, comma 5;

b) qualora il ricorso difetti di uno o più dei dati identificativi di cui all'art. 147, comma 1, lettera *a)*;

c) qualora manchi l'indicazione della data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del codice o l'indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima (art. 147, comma 1, lettera *b*);

d) quando il ricorso sia privo di una sottoscrizione autenticata secondo il disposto dell'art. 147, comma 4;

e) quando manchi l'indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda (art. 147, comma 1, lettera *c*);

f) quando il ricorso non rechi l'indicazione del provvedimento richiesto al Garante (art. 147, comma 1, lettera *d*);

g) quando manchi l'indicazione del domicilio eletto ai fini del procedimento (art. 147, comma 1, lettera *e*);

h) qualora al ricorso non risultino allegate l'eventuale procura o la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del codice;

i) qualora difetti la prova del versamento dei diritti di segreteria (art. 147, comma 2, lettera *c*) o risulti imprecisa o incompleta la documentazione attestante che l'interessato si trova nelle condizioni previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il presidente: RODOTÀ

Il relatore: SANTANIELLO

Il segretario generale: BUTTARELLI

05A02583

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo alle metodologie diagnostiche per le malattie degli equidi riproduttori maschi ai fini della disciplina della riproduzione animale.

Agli Assessorati alla Sanità delle regioni e province autonome

Agli Istituti zooprofilattici sperimentali

e p.c.:

Al Centro di referenza nazionale per le malattie degli equidi presso Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana

L'attuale normativa vigente, costituita dall'O.M. 13 gennaio 1994, relativa al piano nazionale di controllo dell'arterite equina, dal decreto 4 dicembre 1976, relativo alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini e il decreto 19 luglio 2000, n. 403, recante: «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», stabilisce i requisiti sanitari che gli equidi destinati alla riproduzione naturale o artificiale devono rispettare per essere autorizzati allo svolgimento di tali attività.

Con tali provvedimenti si è inteso garantire, attraverso il controllo delle malattie della sfera riproduttiva, lo sviluppo e la tutela del patrimonio nazionale dei riproduttori.

Al fine di uniformare e di rendere più facilmente gestibili tecnicamente le operazioni volte al controllo sanitario degli stalloni, si ritiene necessario fornire precise indicazioni circa le metodologie diagnostiche e i protocolli d'intervento delle seguenti malattie nei produttori equini maschi.

Si confida nella massima diffusione e si rappresenta l'urgenza, stante l'imminente inizio della stagione di monta equina.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale della sanità veterinaria e alimenti
NARABELLI

METODI DIAGNOSTICI PER L'ACCERTAMENTO SIEROLOGICO DELL'INFEZIONE DA VIRUS DELLA RINOPOLMONITE EQUINA NEGLI EQUIDI RIPRODUTTORI MASCHI

Con il termine rinopolmonite vengono comprese le infezioni sostenute dagli herpesvirus equini tipo 1 (EHV-1) e tipo 4 (EHV-4); entrambi responsabili di forme di malattia a carico dell'apparato respiratorio, solo il primo di aborti e forme neurologiche.

Il riscontro di anticorpi specifici per i due virus è frequente sia per la diffusione dell'infezione (con maggiori prevalenze nei confronti dell'EHV 4), sia per l'impiego di vaccini.

Pertanto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla monta, risulta prioritario effettuare la verifica documentale, relativa alle eventuali profilassi immunizzanti, e condurre un'accurata visita clinica contestualmente sia sugli stalloni, sia sui soggetti sensibili presenti presso le stazioni di monta/aziende dove questi siano mantenuti.

Per la definizione dello stato sanitario dei riproduttori si applicano i seguenti protocolli e linee direttrici:

1. *Visita clinica, verfica delle vaccinazioni e prelievo dei campioni.*

Effettuare in via preliminare la visita clinica dei riproduttori maschi e di eventuali altri soggetti presenti.

Controllare i passaporti degli stalloni e verificare se presente l'attestazione di avvenuta vaccinazione relativa all'anno in corso.

In assenza di sintomatologia clinica, da almeno quindici giorni, riconducibile a malattie respiratorie, di aborti e/o di forme neurologiche, anche negli altri animali eventualmente presenti presso la stazione di monta/allevamento, può essere rilasciata l'autorizzazione alla monta ai fini della presente infezione. In caso vi siano soggetti con sintomatologia clinica, effettuare un prelievo di sangue agli stalloni ed a tutti gli animali presenti presso la stazione di monta/allevamento. Indicare nella scheda di accompagnamento dei campioni eventuali interventi vaccinali effettuati nell'anno in corso. Ripetere i prelievi fra il quindicesimo ed il trentesimo giorno dal primo controllo per verificare l'eventuale presenza di sieroconversioni.

Al fine di poter effettuare una comparazione oggettiva dei risultati, inviare i campioni di sangue dei due prelievi allo stesso laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico, specificando il motivo del prelievo sulla scheda di accompagnamento.

In ogni caso i prelievi di sangue devono essere effettuati sterilmente.

Riferimenti.

Manual of Diagnostic Tests and Vacines for Terrestrial Animals OIE 2004, Parte seconda, Sezione 2.5, Capitolo 2.5.7.

2. *Prova di sieroneutralizzazione (SN).*

Fra i diversi metodi diagnostici che possono essere impiegati per gli accertamenti sierologici della rinopolmonite equina, solo la prova di sieroneutralizzazione, eseguita contestualmente nei confronti dell'EHV- 1 e dell'EHV-4, è in grado di differenziare le infezioni sostenute dai due virus e di rilevare la presenza di anticorpi anche a distanza di lunghi periodi dall'infezione e, trattandosi di una determinazione quantitativa, di evidenziare sieroconversioni in caso di infezioni recenti.

Principio.

La prova di sieroneutralizzazione è impiegata per individuare la presenza in sieri di anticorpi capaci di neutralizzare l'infettività virale. La neutralizzazione dell'attività infettante del virus dell'arterite virale equina si evidenzia attraverso l'assenza di effetto citopatico sul substrato cellulare sensibile impiegato.

Reagenti, terreni e materiali.

Terreno di crescita per il substrato cellulare.

Soluzione antibiotata per terreno colturale.

Siero fetale bovino.

Micropiastre sterili a 96 pozzetti a fondo piatto per colture cellulari con coperchio.

Materiali di riferimento.

Antigeni preparati con gli stipiti di referenza EHV-1 ed EHV-4. Si raccomanda di mantenere le aliquote del virus titolato in condizioni che ne consentano il mantenimento del titolo.

Siero Positivo di Lavoro.

Siero Negativo di Lavoro.

Substrati biologici.

Sospensioni di cellule RK 13 per l'EHV-l e di derma equino (ED) per l'EHV-4, in concentrazione tale da assicurare la presenza di un monostrato confluente entro il giorno successivo all'utilizzo (indicativamente 10^5 cellule/ml).

Procedura.

Al fine di evitare contaminazioni crociate nel corso delle prove si raccomanda di eseguire le SN per EHV-l ed EHV-4 separatamente.

Inattivare i sieri in esame ed i Sieri Positivi e Negativi di Lavoro in bagnomaria a 56° per 30 minuti.

Preparare il terreno di coltura aggiungendo l'1% di soluzione antibiotata per la diluizione dei sieri e dell'antigene.

La prova si effettua in 2 repliche: per ogni siero eseguire diluizioni scalari in base 2 partendo dalla diluizione 1/2 (dopo l'aggiunta del virus diluizione finale 1/4). Si opera impiegando volumi di 25 μl dei sieri e del diluente.

Per ogni siero effettuare un controllo della tossicità alla diluizione minima saggiata, omettendo l'aggiunta del virus e portando a volume con 25 μl del diluente.

Aggiunta dell'antigene e delle cellule.

Preparare le sospensioni dei due diversi virus, impiegando come diluente il terreno per colture cellulari antibiotato, contenente 100 dosi infettanti tessuto coltura /25 μl ($TCID_{50}$).

Distribuire 25 μl delle sospensioni virali in ogni pozzetto ad eccezione di quelli utilizzati per il controllo della tossicità dei sieri.

Le dosi infettanti del virus sono verificate mediante titolazione inversa in base 10, fino a 0 $TCID_{50}$/25 μl, partendo dalla concentrazione d'uso dell'antigene, effettuando almeno quattro repliche per diluizione.

Ricoprire le piastre ed agitare delicatamente per facilitare la miscelazione del siero e del virus.

Incubare le micropiastre per un'ora a 37 °C in atmosfera umida al 5% di CO_2.

Terminata l'incubazione, distribuire 50 μl delle sospensioni di cellule contenente siero fetale bovino in tutti i pozzetti, compresi quelli della piastra dei controlli. Agitare delicatamente ed incubare in termostato a 37 °C in atmosfera umida al 5% di CO_2.

La lettura dei controlli e dei sieri in esame si effettua dopo la quarta o la quinta giornata.

Validità dei risultati.

Il test è valido se:

il controllo del virus presenta un titolo da 30 a 300 dosi infettanti/25 μl;

il titolo del Siero Positivo di Lavoro ricade nell'intervallo atteso rispetto al suo titolo noto.

Lettura dei risultati.

È considerata positiva la diluizione del siero in cui sia presente una riduzione dell'effetto citopatico del 100% confrontandola con quella dei pozzetti della più bassa diluizione del controllo delle dosi infettanti del virus. Il titolo del Sieri Positivi di Lavoro e dei sieri in esame corrisponde alla diluizione più alta in cui si ha ancora assenza totale dell'effetto citopatico in entrambe le repliche.

Interpretazione dei risultati.

Si è in presenza di sieroconversione negli stalloni quando si ha un aumento del titolo di almeno log. 10 $_{10}$ 1,2 tra i campioni del primo e del secondo prelievo ovvero anche solo in alcuni dei soggetti mantenuti presso gli stessi allevamenti o stazioni di monta, controllati in caso di riscontro di sintomatologia clinica riferibile a rinopolmonite.

METODI DIAGNOSTICI PER L'ACCERTAMENTO SIEROLOGICO DELL'INFEZIONE DA VIRUS DELL'ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI

L'immunodiffusione in gel di agar (AGID) ed i test immunoenzimatici (ELISA) sono i metodi di attuale impiego per la diagnosi sierologica dell'anemia infettiva degli equidi.

Tuttavia questi metodi non sono in grado di rilevare anticorpi nelle prime settimane dell'infezione, o, più raramente, nel corso di malattia in forma acuta quando il virus in circolazione è in grado di neutralizzare gli anticorpi presenti nel sangue.

Sebbene i test ELISA siano in grado di mettere in evidenza anticorpi più precocemente ed a concentrazioni più basse, sono state talvolta osservate delle false positività. Pertanto le positività sierologiche in ELISA devono essere confermate per mezzo dell'AGID. Quest'ultimo metodo, che rileva principalmente anticorpi nei confronti della proteina virale p26, ha il vantaggio di distinguere fra le linee di precipitazione quelle specifiche (reazione di identità).

Le positività sierobogiche possono anche essere confermate mediante tecnica di immunoblotting.

Per la diagnosi sierologica si applicano le linee direttrici ed i metodi di seguito riportati:

1. *Prelievo dei campioni.*

Quando fra gli equidi mantenuti fossero presenti soggetti con febbre o sintomatologia clinica riconducibile a malattie infettive, il prelievo di sangue dovrà essere ripetuto trascorsi almeno 20 giorni dal primo prelievo.

2. *Prova di immunodiffusione in gel di agar.*

Principio del metodo.

L'AGID è basata sulla diffusione contemporanea dell'antigene e degli anticorpi del siero in esame, uno verso l'altro nel substrato impiegato. In presenza di anticorpi si forma una linea di precipitazione tra i pozzetti dell'antigene e del siero. La linea è ritenuta specifica ed è definita come linea di identità quando si presenta continua con la linea di precipitazione che si forma tra l'antigene ed il siero positivo di controllo.

I campioni di sangue prelevati nelle prime 2-3 settimane dall'infezione possono risultare negativi al test.

Riferimenti.

Manual of Diagnostic Tests and Vacines for Terrestrial Animals OIE 2004, Parte seconda, Sezione 2.5, Capitolo 2.5.4.

Reagenti, terreni e materiali.

Piastre petri di diametro da 100 mm.

Tampone fosfato (PBS) pH 7,2.

Agar Noble disciolto in tampone borato* pH 8,6 alla concentrazione dell'1%.

Acqua distillata.

* Formula Tampone borato:

NaOH 2 gr;

H_3BO_3 9 gr;

H_2O distillata portare a volume di 1000 ml.

Stampo punzone con una rosetta da 7 pozzetti di cui uno centrale e 6 periferici del diametro di 5,3 mm. La distanza tra i pozzetti è di 2,4 mm.

Materiali di riferimento.

Antigene preparato con virus ceppo Wyoming (American Type Culture Collection VR - 778).

L'antigene può essere prodotto a partire da un'estratto di milza di equidi con infezione acuta o da colture di tessuto. Allo scopo possono essere impiegate cellule di rene fetale equino, di derma equino e di timo canino.

Possono essere inoltre impiegate proteine ricombinanti, espresse in batteri o baculovirus, di antigeni del capside.

Siero positivo di lavoro.

I materiali di riferimento, prima del loro utilizzo, devono essere approvati dal Centro di Referenza per l'Anemia Infettiva degli Equini.

Procedura.

Distribuire 15 ml di terreno agar Noble in piastre petri poste su un piano livellato.

Dopo solidificazione punzonare tramite stampo l'agar per avere una serie di rosette di pozzetti per piastra. Aspirare l'agar da ciascun pozzetto.

Distribuire, fino a riempimento dei pozzetti:

a) l'antigene nel pozzetto centrale;

b) il siero positivo di lavoro in tre pozzetti periferici alternati;

c) i sieri in esame nei rimanenti pozzetti.

Incubare per 24 - 48 ore a temperatura ambiente in camera umida.

Lettura della reazione.

La lettura si effettua successivamente alla quarantottesima ora d'incubazione impiegando una lampada a luce incidente. Verificare la formazione delle linee di precipitazione tra i pozzetti del siero positivo di lavoro e dell'antigene.

Il siero in esame è considerato positivo quando forma una linea di precipitazione che presenta identità con la linea di precipitazione tra l'Antigene ed il Siero Positivo di Lavoro o quando ne determina l'incurvamento.

I sieri con alti titoli di anticorpi precipitanti possono formare linee di precipitazione più spesse che tendono a far dissolvere la linea formata fra i pozzetti contenenti i materiali di riferimento, anche fino a circa la metà della posizione normale, e tendono a scomparire con il tempo. Per confermare la positività di tali sieri, gli stessi devono essere nuovamente esaminati, previa diluizione di 1/2 e 1/4 in soluzione di Tampone fosfato. In caso di formazione di una linea d'identità si devono considerare come positivi.

Un siero è considerato negativo quando non forma una linea d'identità con l'Antigene e non induce l'incurvamento o l'interruzione della linea di precipitazione tra l'Antigene ed il Siero Positivo di Lavoro.

Gli equidi che abbiano contratto recentemente l'infezione possono non fornire una reazione positiva al test di AGID. È pertanto necessario effettuare un nuovo controllo a distanza di 2 settimane.

3. *Prove immunoenzimatiche.*

Fra i diversi test ELISA messi a punto, è raccomandabile l'uso di metodi che prevedano l'impiego della proteina capsidica p26 per l'elevato grado di conservazione antigenica della stessa nei virus circolanti.

Gli esiti positivi in ELISA devono essere controllati mediante AGID o immunoblotting.

I sieri che abbiano fornito risultati di difficile interpretazione, nonché tutti quelli risultati positivi alle prove d'immunodiffusione ed immunoenzimatica devono essere inviati al Centro di Riferimento per l'Anemia Infettiva degli Equini per la conferma diagnostica.

METODI DIAGNOSTICI PER L'ACCERTAMENTO DELL'INFEZIONE DA VIRUS DELL'ARTERITE VIRALE NEGLI EQUIDI RIPRODUTTORI MASCHI

Per gli accertamenti sierologici e virologici si applicano le linee direttrici ed i metodi di seguito riportati:

A. ACCERTAMENTI SIEROLOGICI.

1. *Prelievo dei campioni.*

Effettuare il prelievo di sangue sterilmente.

Qualora fra i riproduttori o fra gli equidi mantenuti assieme fossero presenti soggetti con febbre o sintomatologia clinica riconducibile a malattie infettive, il prelievo di sangue dovrà essere effettuato trascorsi 15 giorni dall'ultimo caso di malattia.

Riferimenti.

Manual of Diagnostic Tests and Vacines for Terrestrial Animals OIE 2004, Parte seconda, Sezione 2.5, Capitolo 2.5.10.

2. *Prova di sieroneutralizzazione.*

Principio.

La prova di sieroneutralizzazione è impiegata per individuare la presenza in sieri di anticorpi capaci di neutralizzare l'infettività virale. La neutralizzazione dell'attività infettante del virus dell'arterite virale equina si evidenzia attraverso l'assenza di effetto citopatico sul substrato cellulare sensibile impiegato.

Reagenti, terreni e materiali.

Terreno di crescita per il substrato cellulare.

Complemento di cavia.

Soluzione antibiotata per terreno colturale.

Siero fetale bovino.

Micropiastre sterili a 96 pozzetti a fondo piatto per colture cellulari con coperchio.

Materiali di riferimento.

Antigene preparato con lo stipite di referenza CVL-Bucyrus (Weybridge). Si raccomanda di mantenere le aliquote del virus titolato in condizioni che ne consentano il mantenimento del titolo.

Siero Positivo di Lavoro.

Siero Positivo di Lavoro a basso titolo.

Siero Negativo di Lavoro.

Substrati biologici.

Sospensione di cellule RK 13 in concentrazione (indicativamente 10^5 cellule/ml) tale da assicurare la presenza di un monostrato confluente entro il giorno successivo al loro utilizzo.

Procedura.

Inattivare i sieri in esame ed i Sieri di Lavoro in bagnomaria a 56º per 30 minuti.

Preparare il terreno di coltura aggiungendo l'1% di soluzione antibiotata per la diluizione dei sieri e dell'antigene.

La prova si effettua in 2 repliche: per ogni siero eseguire diluizioni scalari in base 2 partendo dalla diluizione 1/2 (dopo l'aggiunta del virus diluizione finale 1/4). Si opera impiegando volumi di 25 μl dei sieri e del diluente.

Per ogni siero effettuare un controllo della tossicità alla diluizione minima saggiata, omettendo l'aggiunta del virus e portando a volume con 25 μl del diluente.

Aggiunta dell'antigene e delle cellule.

Preparare la sospensione del virus contenente da 100 a 300/25 μl dosi infettanti tessutocoltura ($TCID_{50}$) impiegando come diluente il terreno per colture cellulari antibiotato contenente complemento di cavia alla concentrazione finale del 10%.

Distribuire 25 μl della soluzione contenente la sospensione virale in ogni pozzetto ad eccezione di quelli utilizzati per il controllo della tossicità dei sieri.

Le dosi infettanti del virus sono verificate mediante titolazione inversa in base 10, fino a 0 $TCID_{50}$/25 μl, partendo dalla concentrazione d'uso dell'antigene, effettuando almeno quattro repliche per diluizione. Ricoprire le piastre ed agitare delicatamente per facilitare la miscelazione del siero e del virus.

Incubare le micropiastre per un'ora a 37 ºC in atmosfera umida al 5% di CO_2.

Verificare, dopo una notte d'incubazione, il controllo delle cellule e di citotossicità dei sieri in esame.

Terminata l'incubazione, distribuire 100 μl della sospensione di cellule contenente siero fetale bovino in tutti i pozzetti, compresi quelli della piastra dei controlli. Agitare delicatamente ed incubare in termostato, a 37 ºC in atmosfera umida al 5% di CO_2.

La lettura dei controlli e dei sieri in esame è effettuata dopo la seconda o la terza giornata.

Validità dei risultati.

Il test è valido se:

il controllo del virus presenta un titolo da 30 a 300 dosi infettanti/25 μl;

i titoli dei Sieri Positivi di Lavoro ricadono nell'intervallo di 0,3 $\log.^{10}$ rispetto ai titoli noti.

Lettura dei risultati.

È considerata positiva la diluizione del siero in cui sia presente una riduzione dell'effetto citopatico del 100% confrontandola con quella dei pozzetti della più bassa diluizione del controllo delle dosi infettanti del virus. Il titolo finale del siero è calcolato con il metodo di Spearman/Karber.

Quando a causa di neutralizzazione parziale o in presenza di tossicità del siero si renda difficile stabilire se un campione sia negativo alle diluizioni più basse, il problema può essere superato riesaminado il campione risultato tossico effettuando la sieroneutralizzazione su monostrato confluente di RK-13 allestito il girono precedente. In alternativa, l'effetto tossico può essere ridotto o eliminato adsorbendo per un ora a 37 ºC il siero da esaminare con un numero di cellule in numero almeno doppio rispetto a quello previsto per la prova di sieroneutralizzazione. Al termine dell'incubazione far precipitare le cellule mediante centrifugazione e riesaminare il campione come da procedura. Nel caso persistesse l'effetto citotossico successivamente ai trattamenti descritti, richiedere la ripetizione dei prelievo del campione ed inviarlo per la conferma diagnostica, unitamente al primo, al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Equini.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI.

Uno stallone è considerato positivo se al test di sieroneutralizzazione viene riscontrato un titolo uguale o superiore a 1/4. Gli stalloni siero positivi devono essere sottoposti al prelievo di sperma per poter escludere l'eliminazione del virus.

B. ISOLAMENTO ED IDENTIFICAZIONE DEL VIRUS DELL'ARTERITE VIRALE EQUINA IN TESSUTOCOLTURA E RICERCA DEL GENOMA VIRALE MEDIANTE PCR.

1. *Prelievo dei campioni di sperma.*

Il prelievo di sperma deve essere effettuato mediante vagine artificiali a fondo cieco ed impiegando materiali monouso per la raccolta.

Al fine di poter escludere lo stato di eliminatore del virus negli stalloni sieropositivi devono essere effettuati tre prelievi di sperma ad intervalli di almeno 10 giorni. In caso di negatività, i controlli dovranno comunque essere ripetuti anche l'anno successivo.

Per evitare l'inattivazione del virus eventualmente presente, controllare che la temperatura della camera interna della vagina artificiale non sia superiore a 40 ºC ed assicurarsi che non siano stati impiegati antisettici o disinfettanti per la cura o la pulizia dei genitali esterni prima dell'effettuazione del prelievo.

Ai fini dell'isolamento virale i campioni devono contenere la frazione ricca di sperma cui il virus è associato negli animali portatori ed eliminatori.

I campioni di sperma devono essere mantenuti refrigerati immediatamente dopo il prelievo e devono essere consegnati al più presto al laboratorio. Quando non fosse possibile effettuare tempestivamente la consegna, conservare i campioni a temperatura ≤ -20 °C.

2. *Verifica dell'idoneità del campione in laboratorio.*

Prima di procedere alla preparazione del campione verificare al microscopio la presenza/assenza di spermatozoi. Quando all'osservazione gli spermatozoi siano assenti o rari il campione è da ritenersi non idoneo; richiedere quindi al Veterinario Ufficiale la ripetizione del prelievo.

In attesa dell'esecuzione delle prove i campioni devono essere mantenuti congelati a temperatura ≤ -20 °C.

3. *Isolamento del virus in tessutocoltura.*

L'isolamento in tessutocoltura è il metodo ufficiale per la definizione dello stato di eliminatore di virus degli stalloni sieropositivi.

Substrati biologici.

Cellule renali di coniglio in linea continua RK-13 (clone ATCC CCL-37). Si raccomanda l'uso di cellule a basso numero di passaggi poiché l'età della linea cellulare risulta essere critica rispetto alla sensibilità della stessa all'infezione.

Reagenti, terreni e materiali.

Terreno per colture cellulari a diversa composizione in relazione al tipo di sistema di coltivazione impiegato (sistema chiuso in fiasche o in piastre in atmosfera al 5% di CO_2).

Soluzione di antibiotici per colture cellulari.

Siero fetale bovino.

Carbossimetilcellulosa a media densità.

Fiasche per colture cellulari o piastre a fondo piatto a pozzetti multipli.

Preparazione del campione.

Prima di procedere all'inoculazione su colture cellulari, sottoporre il campione di sperma a tre cicli di trattamento con ultrasuoni di 15 secondi, procedendo quindi a centrifugare a 4° C a 1000 g per 10 minuti per precipitare la frazione cellulare.

Procedura.

Per l'isolamento impiegare un monostrato di cellule confluenti di età compresa fra 3 e 5 giorni. Indipendentemente dal supporto di crescita impiegato, il rapporto tra superficie del monostrato da infettare e volume di materiale da inoculare deve essere di 2,5cm^2/0,1 ml.

Effettuare diluizioni loganitmiche in base 10 del sopranatante del campione di sperma da 10^{-1} a 10^{-3} in terreno di coltura di mantenimento contenente antibiotici e siero fetale bovino al 2%.

Inoculare, in almeno 2 repliche, le tessutocolture con le diluizioni del campione effettuate in precedenza.

Allestire contemporaneamente controlli della prova, seguendo lo stesso procedimento, utilizzando campioni di sperma positivi o un ceppo virale di controllo a titolo noto.

Chiudere le fiasche o coprire le piastre a pozzetti multipli e, con movimento circolare, distribuire l'*inoculum* omogeneamente su tutta la superficie.

Incubare a 37 °C per un'ora in sistema chiuso od in atmosfera umida al 5% di CO_2 rispettivamente le fiasche o le piastre a pozzetti multipli.

Dopo l'incubazione coprire la superficie dei supporti di crescita con una soluzione di cabossimetilcellulosa allo 0,75% in terreno di coltura contenente la soluzione antibiotata, senza rimuovere l'inoculo.

Porre le colture ad incubare a 37 °C. Osservare al microscopio per la presenza di effetto citopatico che di norma, in presenza di virus, compare tra la seconda e la sesta giornata.

Al 5° - 7° giorno, in assenza di evidente effetto citopatico, inoculare nuovi monostrati cellulari con il sopranatante delle colture senza danneggiare.

Addizionare le diluizioni del campione (da 10^{-1} a 10^{-3}) con polietilene glicole in modo da ottenere una concentrazione finale di quest'ultimo al 10%, lasciando per una notte a + 4 °C e sottoponendo a leggera agitazione.

Centrifugare a 2000 g per 30 minuti ed eliminare il sopranatante.

Risospendere il precipitato in un volume pari ad un decimo di i monostrati.

Dopo aver asportato il sopranatante colorare i monostrati con una soluzione di cristalvioletto contenente formalina tamponata alla concentrazione dello 0,1 % per mettere in evidenza la presenza di eventuali placche.

I campioni che comportano delle difficoltà diagnostiche sono inviati al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Equini.

Alcuni campioni di sperma possono risultare tossici per il substrato cellulare specie alle diluizioni più basse saggiate. In tali casi procedere al trattamento dei campioni di sperma con polietilene glicole con peso molecolare 6000, prima di inoculare il substrato cellulare, secondo le modalità di seguito riportate: quello delle diluizioni originarie in terreno colturale di mantenimento, ed omogeneizzare.

Sottoporre a centrifugazione l'omogeneizzato a 2000 g per 30 minuti, ed impiegare il sopranatante per l'esecuzione della prova secondo le modalità sopra descritte.

Qualora i campioni dovessero risultare citotossici anche successivamente al trattamento, richiedere la ripetizione del prelievo.

Identificazione e caratterizzazione del virus.

Considerato che nei campioni di sperma possono essere presenti anche altri agenti virali, qualsiasi isolato deve essere sottoposto ad identificazione.

L'identificazione dei virus isolati deve essere effettuata mediante test di neutralizzazione, o mediante immunofluorescenza impiegando sieri monospecifici o anticorpi monoclonali.

In ogni caso, ogni virus isolato deve essere inviato al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Equini per la conferma dell'identificazione e per l'esecuzione di ulteriori prove per di caratterizzazione.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI.

Uno stallone riproduttore sieropositivo è considerato eliminatore quando il virus, isolato da almeno uno dei tre prelievi, è identificato come virus dell'arterite virale equina.

C. RICERCA DEL GENOMA VIRALE MEDIANTE TRASCRIZIONE INVERSA-NESTEDPCR (RT-NPCR).

L'isolamento del virus è ancora oggi l'unico test riconosciuto a livello internazionale per gli scambi di equidi; pertanto altri test, quali quelli che prevedono la ricerca dell'acido nucleico virale da campioni di sperma, possono essere unicamente impiegati come eventuali prove di supporto o collaterali per lo svolgimento di indagini o ricerche. È opportuno sottolineare che il rilevamento dell'acido nucleico virale mediante RT-PCR, non essendo in grado di distinguere virus infettante da virus non infettante e particelle virali incomplete, non può dare indicazioni relativamente all'effettiva capacità di diffondere l'infezione da parte di uno stallone o di un campione di sperma, fattore considerato di estrema importanza ai fini degli scambi degli equidi e/o del seme. Tuttavia occorre anche considerare che la PCR, a diffe-

renza dell'isolamento su colture cellulari, permette di rilevare un'eventuale positività anche in campioni non prelevati o conservati correttamente, dove l'infettività del virus può essere compromessa.

La sensibilità della RT-nPCR può essere notevolmente influenzata dalla selezione degli oligonucleotidi da impiegare nella prova. Pertanto la scelta dovrà essere rivolta a quelli in grado di riconoscere le regioni del genoma virale per le quali è stata accertato il maggior grado di conservazione. Fra queste sono state individuate quelle codificanti la proteina nucleocapsidica N e una delle proteine (M) dell'*envelope* virale.

Procedura.

Protocollo per l'esecuzione della RT-nPCR.

Vengono di seguito riportati i protocolli consigliati per l'estrazione dell'RNA virale e le sequenze degli oligonucleotidi da impiegare.

La metodica deve essere eseguita adottando opportune misure e buone pratiche di laboratorio finalizzate alla riduzione dei rischi di contaminazione tra campioni e da prodotti di PCR.

Estrazione dell'RNA da campioni di sperma:

In due tubi trasferire rispettivamente 150μl di supernatante tal quale, ottenuto dalla sonicazione e centrifugazione del seme ai fini dell'isolamento virale su colture cellulari, e i 150μl di una diluizione 1/10 in acqua a grado reagente sterile trattata con dietilpirocarbonato (H_20 -DEPC);

Aggiungere 400μl di tiocianato di guanidinio (GuSCN) 6M;

Incubare a temperatura ambiente per 10 minuti;

Aggiungere 225μl di NaCl 5M sterile, 400 μl di cloroformio ($CHC1_3$) saturo con H_2O -DEPC ed agitare vigorosamente;

Incubare in ghiaccio per 10 minuti;

Centrifugare a 13000g a 4 ºC per 10 minuti;

Ripetere, se necessario, l'estrazione con $CHC1_3$ saturo con H_2O-DEPC fino ad ottenere un'interfase pulita;

Trasferire la fase acquosa (circa 600 μl) in un nuovo tubo e aggiungere 1 μl di glicogeno 20 μg/μl;

Aggiungere 360 μl di etanolo al 95%, conservato a – 20 ºC. Incubare a –20° C;

fino al giorno successivo;

Centrifugare a 13000g a 4 ºC per 30 minuti;

Eliminare il supernatante e aggiungere 1 ml di etanolo al 70%, conservato a – 20 ºC;

Centrifugare a 13000g a 4 ºC per 15 minuti;

Eliminare il supernatante e lasciare asciugare il precipitato;

Risospendere il precipitato in 50μl di H_2O-DEPC;

Impiegare l'RNA estratto per la reazione di trascrizione inversa.

Possono essere in alternativa utilizzati altri metodi di estrazione purché ne sia stata preliminarmente verificata l'efficienza in comparazione al metodo descritto.

Oligonucleotidi impiegati per l'esecuzione della RT-nPCR

Fase	*nome dello oligonucleotide*	Sequenza nucleotidica 5'→3'	*Posizione nel genoma virale**	*Dimensioni del prodotto di amplificazione (bp)*
Trascrizione Inversa	OEVA-15	GGT TCC TGG GTG GCT AAT AAC TAC TTC AAC	3'-12675	-
PCR-1	OEVA-14A	TCG ATG GCG TCA AGA CGA TCA C	5'-12310	395
	OEVA-15	GGT TCC TGG GTG GCT AAT AAC TAC TTC AAC	3'-12675	
PCR-2	OEVA-17A	CGC CTC TTT TCG AAA CGG ACG	5'-12342	262
	OEVA18	GGT AGG AAC CCA ACT GAC GGT G	3'-12582	
*GenBank, Accession Number X53459				

Temperature di *annealing:*

PCR-1: 57 °C per i primi 5 cicli di amplificazione; 52 °C per i successivi;

PCR-2: 55 °C per i primi 5 cicli di amplificazione; 50 °C per i successivi.

Nel caso in cui un campione dovesse risultare positivo al test della RT-nPCR e negativo all'isolamento su colture cellulari, richiedere al Veterinario Ufficiale la ripetizione del prelievo ed inviare al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Equini i campioni per la conferma diagnostica.

METODO DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI TAYLORELLA EQUIGENITALIS NEGLI EQUIDI RIPRODUTTORI MASCHI

Il metodo ufficiale di prova per la ricerca di *T. equigenitalis*, agente eziologico della Metrite Contagiosa Equina (CEM), riconosciuto ai fini degli scambi internazionali è l'esame colturale, non essendo stati descritti metodi sierologici validi in grado di definire lo status di positività nei soggetti infetti/portatori.

Il microrganismo, al di fuori dell'apparato genitale degli Equidi, è particolarmente sensibile alle condizioni ambientali e risulta inoltre di difficile coltivazione. È necessaria quindi l'adozione di particolari precauzioni nelle fasi di prelievo e di trasporto dei campioni da sottoporre ad accertamenti.

Riferimenti.

Manual of Diagnostic Tests and Vacines for Terrestrial Animals OIE 2004, Parte Seconda, Sezione 2.5, Capitolo 2.5.1

Per il prelievo dei campioni e gli accertamenti microbiologici si applicano le seguenti linee direttrici ed il metodo di seguito riportati:

1. *Prelievo dei campioni.*

All'inizio della stagione di monta, tutti gli stalloni devono essere sottoposti a ricerca di *T. equigenitalis*, attraverso prelievo di singoli tamponi con terreno di trasporto tipo Amies con carbone attivo (necessario per l'adsorbimento di prodotti del metabolismo batterico), da:

uretra, fossa uretrale, prepuzio. Tale prelievo va ripetuto a distanza di non meno di 7 giorni;

i tamponi debbono essere conservati in condizione di refrigerazione e debbono essere inviati agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali entro le 24-48 ore dal momento prelievo;

i tamponi pervenuti in laboratorio senza terreno di trasporto, o con terreno privo di carbone attivo, o dopo le 48 ore dal prelievo, non sono idonei per l'esame colturale per *T. equigenitalis.*

Al momento del prelievo, il Veterinario Ufficiale deve accertarsi che non siano stati effettuati trattamenti locali dell'apparato genitale con disinfettanti o chemioantibiotici, o che siano trascorsi almeno 21 giorni dall'ultimo trattamento. È necessario sospendere terapie con chemioantibiotici di qualsiasi genere, per via generale, almeno 7 giorni prima di iniziare i prelievi genitali per CEM.

2. *Ricerca di Taylorella equigenitalis.*

Terreno di Coltura.

È necessario utilizzare per l'esame colturale chocolate agar, costituito da una base nutritiva con controllo di Qualità che garantisca la crescita[1] di *T. equigenitalis*: CEMO Agar.

Composizione:

Peptone di soia g 5;

Idrolisato enzimatico di caseina g 15;

Sodio cloruro g 5;

L-cistina g 0,3;

Sodio solfito g 0,2;

Agar A g 12

pH 7,3 ± 0,2 a 25 °C;

[1] Ad esempio C.E.M.O. Agar, Mast Diagnostics, UK.

Preparazione.

Pesare 37,5 g di base nutritiva e versare in una beuta e sospendere in 1 litro di acqua distillata.

Riscaldare fino a completo scioglimento.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Raffreddare a 50 °C.

Aggiungere sterilmente sangue equino per avere una concentrazione finale del 5%.

Mescolare accuratamente e riscaldare il terreno ad 80 °C per 10 minuti agitando occasionalmente fino a quando non raggiunge un colore bruno cioccolato.

Raffreddare a 50 °C ed aggiungere sterilmente trimethoprim 0,001 g/l, clindamicina 0,005 g/l ed amfotericina B 0,005 g/l.

Distribuire il terreno in piastre sterili.

Controlli di Qualità.

Controllo positivo: si effettua utilizzando *Taylorella equigenitalis* (ATCC 35865) esito: crescita.

Controllo negativo: assenza di crescita di microorganismi su terreno non inoculato.

Procedura.

Seminare il tampone per strisciamento su CEMO agar.

Incubare la piastra di CEMO agar in termostato a 37 °C con atmosfera al 5-10% CO_2. In alternativa, incubare in giara con apposito CO_2 *generating kit* in analoghe condizioni di percentuale di CO_2 e di temperatura. In tal caso, per verificare le condizioni di microaerofilia, è necessario incubare in giara anche una piastra di CEMO con il controllo positivo.

Lasciare in incubazione almeno 48 h prima di procedere giornalmente ad una lettura preliminare fino al decimo giorno di incubazione in cui si effettua una lettura definitiva.

Lettura.

Valutare la presenza su CEMO agar di colonie riferibili a *T. equigenitalis.*

Le colonie di *T. equigenitalis* si rendono visibili su CEMO agar solo dopo 48 h, sono puntiformi, di diametro fino a 2-3 mm, lisce con margini arrotondati, acquose, opache e di colore giallo-grigiastro.

Identificazione.

Esame microscopico.

T. equigenitalis si presenta come un batterio Gram negativo di piccole dimensioni, di forma bacillare o coccobacillare, spesso pleomorfo (talvolta fino a 6 μm di lunghezza) e può esibire colorazione bipolare.

Test biochimici.

Sottoporre le colonie sospette per le suddette caratteristiche colturali e di crescita ai test di catalasi, ossidasi, fosfatasi.

Test della catalasi: *T. equigenitalis* è catalasi positivo.

Test dell'ossidasi: *T. equigenitalis* è ossidasi positivo.

Test della fosfatasi alcalina: *T. equigenitalis* è fosfatasi positivo.

Test della fosfatasi alcalina:

prelevare 0,5 ml di soluzione tampone Tris (pH 8) con una pipetta Pasteur sterile e versare in una provetta sterile con tappo a vite. Prelevare con un'ansa sterile una o più colonie sospette e sospenderle nella soluzione tampone Tris. Prelevare 0.5 ml di soluzione di p-nitrofenilfosfato disodico 1 mg/ml con una pipetta Pasteur sterile e versarla nella sospensione. Incubare a 37 °C per 2 ore.

Lettura e conferma dei risultati.

La formazione di colore giallo indica la positività della prova. *T. equigenitalis* è fosfatasi positivo.

Se il profilo (condizioni di crescita, morfologia macroscopica e microscopica, test biochimici) è compatibile con *T. equigenitalis*, è necessario confermare l'identificazione presuntiva attraverso identificazione sierologica con anticorpi policlonali specifici.

Il microorganismo isolato sarà inviato per conferma e per un'ulteriore caratterizzazione al Centro di Referenza delle Malattie degli Equini.

Interpretazione dei risultati.

L'esito dell'esame colturale deve essere espresso in termini di presenza/assenza oppure di risultato inconclusivo (per presenza di flora contaminante a livello tale da impedire il rilevamento di *T. equigenitalis* nel campione esaminato). In tal caso, è necessario effettuare un nuovo prelievo.

Ai fini dell'autorizzazione alla riproduzione, ogni stallone risultato positivo al controllo ufficiale per CEM deve essere trattato con chemioantibiotici per via generale e con disinfettanti locali e deve risultare negativo ad un successivo prelievo da effettuarsi non prima di 21 giorni dall'ultimo trattamento.

05A02618

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto indicate ditte assegnatarie di marchio di identificazione per oggetti in metalli preziosi, non hanno adempiuto sino ad oggi all'obbligo (rinnovo annuale) previsto dall'art. 7, comma 2 decreto legislativo n. 251/1999, o quanto meno, se hanno cessato la loro attività non hanno restituito i punzoni per marchio, a suo tempo ricevuti da questo ufficio, per la determinazione di annullo con le forme di pubblicità prescritte.

Si rende inoltre noto che, secondo le procedure regolamentari, l'Ufficio attività ispettive ha provveduto, tramite pubblicazione nell'Albo pretorio dei comuni ove le imprese hanno la sede legale, alla comunicazione dell'avviso di inizio procedura amministrativa per la cancellazione delle stesse dal Registro degli assegnatari. Visto che, decorsi i termini di pubblicazione del citato avviso, le ditte di cui trattasi non hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e che ogni ulteriore tentativo di ritiro dei punzoni per marchio di identificazione non è andato a buon fine a causa della irreperibilità degli interessati, il dirigente del settore ha disposto, con determinazione n. 166 del 14 febbraio 2005, l'annullo dei seguenti marchi di identificazione e la cancellazione delle relative ditte dal Registro degli assegnatari.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni non restituiti
483 FI	A.P.I. S.p.a.	Sesto Fiorentino	5
509 FI	Tacchi Leonardo e C. S.a.s.	Firenze	2
878 FI	Batazzi Franco	Firenze	2
1023 FI	Tre Biemme di Benedetti Maurizio	Firenze	4
1112 FI	Melissari Rosamaria	Vicchio	2
1264 FI	Celli Umberto	Firenze	7
1347 FI	Progetto Oro di Prosperi Valerio	Empoli	2
1349 FI	Desiree Rohrmeier	Impruneta	2
1356 FI	Jems S.n.c.	Firenze	4
1387 FI	Rosari Marta	Firenze	4
1434 FI	Argenterie Albachiara S.r.l.	Figline Valdarno	2
1438 FI	Argenteria L'Intreccio	Firenze	2
1439 FI	Fallaci Antonfrancesco	Firenze	5
1470 FI	Bijoux Donna di De Patrizio Monica	Firenze	2
1474 FI	R.G. Argenti di Gabelli Renato	Bagno a Ripoli	1
1497 FI	Enzo Leone	Borgo San Lorenzo	2
1499 FI	Zazzeri Marco	Firenze	2
1543 FI	Orozco Antonio	Firenze	2
1554 FI	L'Angolo di Firenze di Hsu Chen Fong	Firenze	2
1624 FI	Bolimowski Pawel	Firenze	2

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni indicati come «non restituiti», qualunque sia il titolo del loro possesso, da ogni loro ulteriore utilizzo ingiungendone la restituzione alla C.C.I.A.A. di Firenze.

05A02521

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501066/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00